SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 marzo 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 59/L

Ripubblicazione del testo della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante: «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998», corredato delle relative note.

99A2064

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. **70.**

Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione.

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191, il quale prevede che, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 191 del 1998, sono disciplinate le modalità organizzative per l'attuazione del comma 1 del medesimo articolo 4, ivi comprese quelle per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa e le eventuali abrogazioni di norme incompatibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 1998, con il quale sono state conferite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni di coordinamento delle attività, anche di carattere normativo, inerenti all'attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, e 16 giugno 1998, n. 191;

Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza, così come previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 16 giugno 1998, n. 191, secondo le modalità organizzative disciplinate nel presente decreto.

2. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative coerenti con le disposizioni di cui al presente decreto.

3. Restano salve le competenze legislative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dall'articolo 4, comma 4, della legge n. 191 del 1998.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende:

a) per «lavoro a distanza» l'attività di telelavoro svolta in conformità alle disposizioni del presente decreto;

b) per «telelavoro» la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l'amministrazione cui la prestazione stessa inerisce;

c) per «sede di lavoro» quella dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.

Art. 3.

Progetti di telelavoro

1. Nell'ambito degli obiettivi fissati annualmente, l'organo di governo di ciascuna amministrazione, sulla base delle proposte dei responsabili degli uffici dirigenziali generali o equiparati, individua gli obiettivi raggiungibili mediante il ricorso a forme di telelavoro, destinando apposite risorse per il suo svolgimento.

2. Il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla base di un progetto generale in cui sono indicati: gli obiettivi, le attività interessate, le tecnologie utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalità di effettuazione secondo principi di ergonomia cognitiva, le tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalità di realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le modificazioni organizzative ove necessarie, nonché i costi e i benefici, diretti e indiretti.

3. Nell'ambito del progetto di cui al comma 2, le amministrazioni definiscono le modalità per razionalizzare e semplificare attività, procedimenti amministrativi e procedure informatiche, con l'obiettivo di migliorare l'organizzazione del lavoro, l'economicità e la qualità del servizio, considerando congiuntamente norme, organizzazione, tecnologie, risorse umane e finanziarie.

4. Il progetto definisce la tipologia, la durata, le metodologie didattiche, le risorse finanziarie degli interventi di formazione e di aggiornamento, anche al fine di sviluppare competenze atte ad assicurare capacità di evoluzione e di adattamento alle mutate condizioni organizzative, tecnologiche e di processo.

5. Il progetto è approvato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio o servizio nel cui ambito si intendono avviare forme di telelavoro, d'intesa con il responsabile dei sistemi informativi, ove presente. Quando siano interessate più strutture, il progetto è approvato dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale od equiparato.

6. Il progetto può prevedere che il dirigente eserciti le sue funzioni svolgendo parte della propria attività in telelavoro.

7. Le amministrazioni pubbliche, mediante appositi accordi di programma, concordano forme di collaborazione volte alla comune utilizzazione di locali, infrastrutture e risorse.

8. Le forme di telelavoro di cui al presente decreto possono essere programmate, organizzate e gestite anche con soggetti terzi nel rispetto dei criteri generali di uniformità, garanzia e trasparenza.

9. Restano ferme le competenze affidate all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.

Art. 4.

Assegnazione al telelavoro e reintegrazione nella sede originaria

1. L'amministrazione assegna il dipendente al telelavoro sulla base di criteri previsti dalla contrattazione collettiva, che, fra l'altro, consentano di valorizzare i benefici sociali e personali del telelavoro.

2. La prestazione di telelavoro può effettuarsi nel domicilio del dipendente a condizione che sia ivi disponibile un ambiente di lavoro di cui l'amministrazione abbia preventivamente verificato la conformità alle norme generali di prevenzione e sicurezza delle utenze domestiche.

3. Il dipendente addetto al telelavoro può richiedere per iscritto all'amministrazione di appartenenza di essere reintegrato nella sede di lavoro originaria non prima che sia trascorso un congruo periodo di tempo fissato dal progetto di cui all'articolo 3.

Art. 5.

Postazione di telelavoro

1. La postazione di telelavoro è il sistema tecnologico costituito da un insieme di apparecchiature e di programmi informatici, che consente lo svolgimento di attività di telelavoro.

2. La postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura ed a spese dell'amministrazione interessata, sulla quale gravano altresì la manutenzione e la gestione di sistemi di supporto per il dipendente ed i relativi costi.

3. I collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione di telelavoro debbono essere attivati a cura ed a spese dell'amministrazione interessata, sulla quale gravano altresì tutte le spese di gestione e di manutenzione.

4. Sulla base di una specifica analisi dei rischi, l'amministrazione garantisce adeguati livelli di sicurezza delle comunicazioni tra la postazione di telelavoro ed il proprio sistema informativo.

5. La postazione di telelavoro può essere utilizzata esclusivamente per le attività inerenti al rapporto di lavoro.

6. Nell'ambito del progetto di cui all'articolo 3, le amministrazioni definiscono le modalità per assicurare adeguate comunicazioni con il contesto organizzativo nel quale il dipendente opera.

Art. 6.

Regole tecniche

1. L'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione fissa le eventuali regole tecniche per il telelavoro, anche con riferimento alla rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, alle tecnologie per l'identificazione, alle esigenze di adeguamento all'evoluzione scientifica e tecnologica ed alla tutela della sicurezza dei dati.

Art. 7.

Verifica dell'adempimento della prestazione

1. Il progetto di cui all'articolo 3 determina i criteri, orientati ai risultati, per l'individuazione di parametri qualitativi e quantitativi delle prestazioni da svolgere mediante ricorso al telelavoro.

2. La verifica dell'adempimento della prestazione è effettuata dal dirigente, alla stregua dei predetti parametri.

Art. 8.

Trattamento economico e normativo

1. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse forme di telelavoro, adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro, garantendo in ogni caso un trattamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati nella sede di lavoro e, in particolare, una adeguata tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

2. La contrattazione collettiva definisce le modalità per l'accesso al domicilio del dipendente addetto al telelavoro dei soggetti aventi competenza in materia di salute, sicurezza e manutenzione.

Art. 9.

Norma finale

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali in modo tale da favorire la progettazione, l'introduzione, l'organizzazione e la gestione di forme di telelavoro come regolate dal presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

BASSOLINO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 12

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Il testo dell'art. 4, commi 1 e 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e alla legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica), è il seguente:

«1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine, possono installare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa».

«4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprie leggi».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1998, reca: «Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Franco Bassanini».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

— Per il testo dell'art. 4, commi 1 e 4, della legge n. 191 del 1998, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, si veda nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 3:

— Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, reca: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Nota all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, si veda nelle note all'art. 1.

99G0121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Caravino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996 sono stati eletti il consiglio comunale di Caravino (Torino) ed il sindaco, nella persona del sig. Giacinto Pavetto;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 1 del 22 gennaio 1999, da otto consiglieri su dodici assegnati al comune di Caravino;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Caravino (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Garsia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Caravino (Torino) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giacinto Pavetto.

Successivamente, in data 11 gennaio 1999, otto consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 1 del 22 gennaio 1999 da otto componenti.

Il prefetto di Torino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. gab. 9900128 del 25 gennaio 1999 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caravino (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Garsia.

Roma, 25 febbraio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1944

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Caccamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che a seguito delle dimissioni del sindaco del comune di Caccamo (Palermo), rassegnate in data 30 ottobre 1998, il presidente della regione siciliana con decreto datato 16 novembre 1998, adottato ai sensi dell'art. 16 della legge della regione Sicilia del 26 agosto 1992, n. 7, ha nominato un commissario straordinario, con le attribuzioni di sindaco e giunta, sino alla prima tornata elettorale utile;

Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti è emerso che il consiglio comunale di Caccamo (Palermo), eletto il 30 novembre 1997, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Caccamo;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato generale della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento dell'organo elettivo del comune di Caccamo, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1999, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della regione siciliana;

Decreta:

Il consiglio comunale di Caccamo (Palermo) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Caccamo (Palermo) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Maria Danila Spagna, viceprefetto ispettore aggiunto;

dott. Giovanni Piombo, viceprefetto ispettore aggiunto;

dott. Giuseppe Peritore, commissario capo della polizia di Stato.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1999
Registro n. 1 Interno, foglio n. 173

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel comune di Caccamo (Palermo) il sindaco è stato eletto nelle consultazioni amministrative del 14 maggio 1995, mentre il consiglio comunale è stato rinnovato nella tornata del 30 novembre 1997, a conclusione di un periodo di gestione commissariale conseguente al provvedimento di decadenza, adottato con decreto del Presidente della regione siciliana del 1° luglio 1997 per le intervenute dimissioni della maggioranza dei consiglieri.

In data 30 ottobre 1998, il sindaco ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, che hanno comportato, ai sensi della normativa regionale, la decadenza della giunta. Pertanto, sempre con decreto del presidente della regione siciliana del 16 novembre 1998 è stato nominato un commissario con le attribuzioni di sindaco e giunta, sino alla prima tornata elettorale utile.

L'area geografica in cui è collocato territorialmente il predetto ente si caratterizza per una massiccia presenza di organizzazioni di stampo mafioso che, con il vincolo dell'intimidazione e dell'omertà, hanno trovato i canali per il perseguimento dei propri illeciti disegni criminosi all'interno della gestione della cosa pubblica. Tanto che già con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 1993 si era reso necessario disporre lo scioglimento degli organi elettivi del comune di Caccamo, al tempo in carica, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e la successiva proroga della gestione straordinaria, adottata con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1994.

Le persistenti interferenze della malavita locale, rese tangibili da alcuni più recenti episodi criminosi a scopo intimidatorio verificatisi in quella zona, hanno indotto il prefetto di Palermo a disporre l'accesso presso l'ente in parola, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni e integrazioni.

Dall'esito degli accertamenti svolti è emerso che il consiglio comunale di Caccamo presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il notevole livello di compromissione degli organi elettivi, conseguente alla permeabilità alle infiltrazioni ed al condizionamento della malavita locale, nonché l'uso distorto da parte di alcuni amministratori e dipendenti comunali della cosa pubblica, hanno caratterizzato il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse e favorito illecitamente soggetti collegati direttamente o indirettamente con la criminalità organizzata.

Come ampiamente esposto nella relazione commissariale conclusiva dell'accesso, cui si rinvia integralmente, le connivenze e le cointeressenze pregiudizievoli per i legittimi interessi della comunità locale conseguono all'intensa rete di frequentazioni ed alle molteplici relazioni, che variano dal semplice rapporto interpersonale al rapporto di parentela tra alcuni componenti del consiglio, della giunta nonché tra alcuni dipendenti comunali con esponenti dei locali clan criminali.

Ad avvalorare la situazione sopradescritta soccorre la circostanza che parte degli amministratori eletti erano componenti del civico consesso di Caccamo, sciolto per infiltrazioni mafiose nel 1993.

Inoltre, è stato diffusamente riscontrato nella popolazione un clima di paura e di timore reverenziale che induce a subire l'influenza e la volontà della malavita organizzata.

Le numerose vicende penali che hanno coinvolto amministratori e in particolar modo dipendenti comunali hanno messo in luce come la criminalità non solo condiziona dall'esterno l'ente, ma è fortemente presente all'interno di esso. Emblematica al riguardo è la circostanza che all'atto di scarcerazione di alcuni dipendenti comunali, accusati di non lievi reati, i medesimi siano stati reintegrati nei propri posti, in settori strategici per le logiche affaristiche.

La tutela degli interessi pubblici avrebbe, invece, richiesto quantomeno lo spostamento degli interessati in settori privi di potere decisionale in merito alle scelte burocratiche e politiche dell'ente.

Ha suscitato notevoli tensioni e negative ripercussioni nel settore della polizia municipale il conferimento, su pressioni di un boss locale, di un incarico ad un vigile urbano, in evidente contrasto con la qualifica rivestita.

Ancora una volta l'amministrazione ha dimostrato di essere ampiamente permeata da logiche affaristiche, che non le consentono di sottrarsi all'influenza delle consorterie mafiose, atteso che sono stati riprodotti schemi organizzativi sui quali era già intervenuta la commissione straordinaria nominata nel 1993 per sanare le riscontrate illegalità.

Altro elemento rivelatore del clima fortemente condizionato dalla malavita organizzata si può evincere dal comportamento tenuto, in occasione dell'omicidio di matrice mafiosa di un sindacalista, ex consigliere, dalla civica amministrazione, che solo tardivamente e, comunque, in maniera indotta, ha condannato il grave attentato.

Il punto di convergenza tra gli interessi delle organizzazioni criminali e l'amministrazione comunale di Caccamo è stato individuato nella revisione del piano regolatore generale, nelle procedure di gare e nella gestione di appalti pubblici affidati a ditte i cui amministratori o sono coinvolti in vicende giudiziarie penali o risultano direttamente o indirettamente collegati ad associazioni malavitose.

In ordine all'iter formativo del piano regolatore, va evidenziato che sia la lungaggine dei tempi intercorsi tra l'incarico ai progettisti e l'adozione dello strumento urbanistico, sia la strumentale situazione di incompatibilità, dichiarata da tutti i consiglieri comunali, ad approvare lo schema di massima della variante generale al predetto piano, sottintendano una preordinata volontà di non munire il territorio cittadino di un valido strumento urbanistico, allo scopo di conservare un potere decisionale che, avulso da precise regole e comportamenti legalitari e trasparenti, consente di continuare una politica di favore.

È, infatti, da rilevare che, nonostante il nuovo piano regolatore fosse in itinere, sono state rilasciate molte concessioni edilizie, i cui intestatari sono direttamente o indirettamente legati alla malavita organizzata che in tale modo e da tempo condizionano le scelte del comune.

Sintomatico è che la documentazione relativa alla variante del piano regolatore è stata sequestrata dagli organi investigativi nell'ambito delle indagini di polizia avviate in conseguenza del citato delitto di stampo mafioso.

Nel settore degli appalti di opere pubbliche risulta inequivocabilmente coinvolta parte della struttura burocratica, che avrebbe posto in essere gravi irregolarità in occasione di gare di appalto per la realizzazione della rete fognante e del parco urbano, per favorire gli interessi economici di indiziati mafiosi.

Le allarmanti interferenze della criminalità organizzata, ancor più insidiose in quanto manifestatesi anche attraverso legami e connessioni trasversali, pongono in pericolo lo stato generale della sicurezza pubblica ed evidenziano, specie in relazione alle gravi carenze gestionali del comune, la lesione degli interessi costituzionalmente garantiti della comunità amministrata.

Il clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il consiglio comunale di Caccamo (Palermo), la cui capacità di determinazione risulta assoggettata alle scelte delle locali organizzazioni criminali, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari all'interesse della collettività, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, finalizzato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente locale e la criminalità organizzata, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed a garanzia dei valori costituzionali che risultano in larga misura compromessi dal diffuso sistema di illegalità.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore deterioramento ed inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato nei confronti dell'amministrazione comunale di Caccamo, che rispondano, altresì, all'esigenza di evitare il riprodursi di una situazione politico-amministrativa collegata al fenomeno criminale in occasione dell'imminente tornata elettorale utile per il rinnovo dell'organo monocratico.

A tal fine il prefetto di Palermo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Caccamo con relazione del 14 gennaio 1999, che si intende qui integralmente richiamata.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Caccamo (Palermo), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 24 febbraio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A2194

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Rodano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Rodano (Milano) ed il sindaco nella persona del dott. Francesco Tamagnone;

Considerato che, in data 18 febbraio 1999, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Rodano (Milano) è sciolto.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rodano (Milano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Francesco Tamagnone.

Il citato amministratore, in data 18 febbraio 1999, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rodano (Milano).

Roma, 15 marzo 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A2195

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Larino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Larino (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Larino (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Nicolina Testa è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Larino (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 10 marzo 1999, da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Campobasso, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 580/13-3/31/Gab. Uff. I del 12 marzo 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Larino (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Nicolina Testa.

Roma, 15 marzo 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A2196

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 marzo 1999.

Revoca della somma di L. 28.780.400 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2345/FPC del 27 dicembre 1993, concernente un finanziamento ulteriore per il parziale completamento degli interventi disposti nel comune di Lozzo di Cadore in provincia di Belluno a seguito di dissesto idrogeologico. (Ordinanza n. 2961).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2345/FPC del 27 dicembre 1993 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 dell'8 gennaio 1994 con la quale è stato disposto un ulteriore finanziamento di L. 3.000.000.000 per il

parziale completamento degli interventi disposti nel comune di Lozzo di Cadore in provincia di Belluno a seguito di dissesto idrogeologico;

Vista la nota n. 4198 del 24 luglio 1998, con la quale il comune di Lozzo di Cadore dichiara i lavori ultimati e collaudati per un importo di L. 2.971.219.575, con una economia di L. 28.780.400, a valere sulla predetta somma di L. 3.000.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7588 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 28.780.400 erogata alla regione di Lozzo di Cadore con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2345/FPC del 27 dicembre 1993.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A2214

ORDINANZA 20 marzo 1999.

Revoca della somma di L. 103.299.700 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 207 del 3 marzo 1992, concernente: «Sisma 21 marzo 1982. Comune di Papasidero. Programma di completamento dell'attività di ricostruzione. Modifica del decreto 30 gennaio 1988, n. 112». (Ordinanza n. 2963).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 207 del 3 marzo 1992, con il quale è stata disposta l'assegnazione al provveditornto regionale alle opere pubbliche della Calabria della somma complessiva di lire 2.000.000.000 per l'esecuzione, nel centro storico del comune di Papasidero colpito dal sisma del 21 marzo 1982 delle opere relative al rifacimento della rete fognante e dell'illuminazione pubblica, nonché della costruzione di n. 8 alloggi;

Vista la nota n. 2424 del 12 ottobre 1998, con la quale il provveditorato regionale alle opere pubbliche della Calabria dichiara un'economia di lire 103.299.700 a valere sulla predetta somma di lire 2.000.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7585 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su Proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è ridotto di L. 103.299.700 il finanziamento di lire 2.000.000.000 erogato al provveditorato regionale alle opere pubbliche della Calabria con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 207 del 3 marzo 1992.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificiazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A2215

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 1° febbraio 1999, n. **71.**

Regolamento recante norme per la concessione di agevolazioni di carattere non economico volte a favorire il periodico rientro dei militari in servizio di leva nelle località di residenza.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, come sostituito dal comma 110 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e integrato dal comma 5 dell'articolo 45 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che demanda ad un decreto del Ministro della difesa la previsione di agevolazioni di carattere non economico volte a favorire il rientro periodico nella località di residenza dei militari che prestano servizio di leva obbligatorio presso unità o reparti aventi sede oltre 100 chilometri dalla stessa;

Visto l'articolo 24 della predetta legge 24 dicembre 1986, n. 958, che disciplina la concessione delle licenze ai militari in servizio di leva;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 28 settembre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 5325 del 7 dicembre 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di licenze, per i militari destinati a prestare servizio di leva obbligatorio presso unità o reparti aventi sede oltre 100 chilometri dalla località di residenza sono stabilite speciali agevolazioni per favorirne il rientro periodico nella località di residenza, secondo le seguenti modalità:

a) per i militari residenti oltre 100 e fino a 300 chilometri dalla sede di servizio, ovvero per i quali la durata del viaggio tra tale sede e il comune di residenza sia inferiore a 8 ore: due giorni aggiuntivi di licenza breve;

b) per i militari residenti oltre 300 e fino a 800 chilometri dalla sede di servizio, ovvero per i quali la durata del viaggio tra tale sede e il comune di residenza sia di oltre 8 e fino a 16 ore: quattro giorni aggiuntivi di licenza breve;

c) per i militari residenti oltre 800 chilometri dalla sede di servizio, ovvero per i quali la durata del viaggio sia di oltre 16 ore: sei giorni aggiuntivi di licenza breve.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° febbraio 1999

Il Ministro: SCOGNAMIGLIO PASINI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1999
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 337

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

99G0128

DECRETO 8 ottobre 1998.

Determinazione, per l'anno 1999, del contributo dovuto per l'iscrizione al Registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese, previsto dall'art. 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente nuove norme sul controllo dell'esportazione e transito dei materiali di armamento.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 3 e 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente nuove norme sul controllo dell'esportazione e transito dei materiali di armamento;

Decreta:

La misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiali di armamento sono tenuti a versare per l'iscrizione al registro nazionale istituito con l'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è stabilita, per l'anno 1999, in L. 500.000.

Il contributo è versato in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata, capo XVI, cap. 3577 «Contributo annuo dovuto per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese» di cui all'art. 3, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della vigente normativa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1998

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PINZA

99A2216

DECRETO 1° marzo 1999.

Aumento della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per l'anno 1999.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 2 della legge 28 maggio 1981, n. 286, concernente disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle Sezioni di tiro a segno nazionale, che prevede l'adeguamento annuale, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita, della quota annua d'iscrizione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1997, con il quale la suddetta quota è stata fissata in lire 17.800 a decorrere dal 1° gennaio 1998;

Vista la relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno 1997, dalla quale risulta che in tale anno l'indice del costo della vita, da ritenere coincidente con l'indice dei prezzi riferiti ai consumi finali interni delle famiglie (di cui alla tabella EI 3), è aumentato, rispetto al 1996, del 2,4 per cento;

Considerato che si rende necessario aumentare della stessa percentuale, opportunamente arrotondata, la suddetta quota d'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 1999;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1999, la quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale è fissata in lire 18.200.

Roma, 1° marzo 1999

Il Ministro della difesa
SCOGNAMIGLIO PASINI

Il Ministro dell'interno
RUSSO JERVOLINO

Il Ministro di grazia e giustizia
DILIBERTO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro per le politiche agricole
DE CASTRO

99A2217

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 12 marzo 1999.

Riconoscimento di titoli di studio accademico-professionali esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Weisbarth Manfred Carl, nato a Heidelberg/Eichtersheim BRD (RFG) il 27 aprile 1936, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico denominato «diplom Psychologen» rilasciato dall'Università Georg August di Gottingen nel marzo del 1970, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che il richiedente ha fornito la prova di avere svolto attività professionale riconducibile a quella propria dello «psicologo» per due anni successivi al conseguimento del titolo accademico sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 17 settembre 1998 e del 12 novembre 1998;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Decreta:

Al sig. Veisbarth Manfred Carl, nato a Heidelberg/Eichtersheim BRD (Repubblica federale di Germania) il 27 aprile 1936, cittadino tedesco, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 12 marzo 1999

Il direttore generale: HINNA DANESI

99A2183

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 marzo 1999.

Rateazione del carico tributario dovuto dall'Istituto di vigilanza La Pantera 1, in Ostuni.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del Servizio riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo n, 29 del 3 febbraio 1993;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146 che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista la nota-circolare n. 260 del 5 novembre 1998 con cui il direttore generale del Dipartimento delle entrate conferisce delega ai direttori regionali per l'adozione degli atti di applicazione e di diniego delle speciali agevolazioni previste dagli articoli 19, commi terzo e quarto, e 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Vista l'istanza prodotta in data 9 novembre 1998 con la quale l'Istituto di vigilanza La Pantera 1, con sede in Ostuni (Brindisi), ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte IRPEF, ritenute alla fonte afferente l'anno d'imposta 1991, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di novembre 1997 per il complessivo importo di L. 246.999.840, adducendo di trovarsi in stato di temporanea difficoltà finanziaria;

Considerato che la sezione staccata di Brindisi, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata ditta;

Rilevata l'onerosità del carico tributario desunta dalla reale situazione economico-finanziaria della ditta e dalla sua consistenza e struttura;

Tenuto conto della localizzazione della ditta in un territorio altamente depresso laddove si registra un elevato indice di dissocupazione;

Considerato, inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 49.399.968, corrispondente al 20% del carico d'imposta, l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 197.599.872;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 197.599.872 dovuto dall'Istituto di vigilanza La Pantera 1 è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1999 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Brindisi nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta ditta, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per la ditta l'automatica decadenza dal beneficio accordatole.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 12 marzo 1999

Il direttore regionale: GIAMMARINO

99A2218

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 12 marzo 1999.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantasei giorni relativi all'emissione del 15 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visti i propri decreti del 5 marzo 1999 che hanno disposto per il 15 marzo 1999 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 1999;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 marzo 1999 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 1999 il prezzo medio ponderato è risultato pari a €. 99,24 per i B.O.T. a novantadue giorni e a €. 96,98 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999, ammonta a L. 51.459.096.871 per i titoli a novantadue giorni con scadenza 14 giugno 1999; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 2000 ammonta a L. 438.163.199.483 per i titoli a trecentosessantasei giorni con scadenza 15 marzo 2000.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a €. 98,88 per i B.O.T. a novantadue giorni e a €. 95,58 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A2253

DECRETO 23 marzo 1999.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, che fissa in lire 45.210 miliardi (pari a 23.349 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 marzo 1999 è di 11.233 miliardi di lire (pari a 5.801 milioni di euro);

Decreta:

Per il 31 marzo 1999 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 30 settembre 1999 fino al limite massimo in valore nominale di 5.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 26 marzo 1999, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A2254

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 18 marzo 1999.

Estensione della dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Matera.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica nei territori danneggiati e l'individuazione delle provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale del 25 gennaio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1999, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi dal 20 gennaio 1998 al 5 febbraio 1998 in alcuni comuni della provincia di Matera per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 2, lettera *e);*

Vista la nota n. 3313 del 18 febbraio 1999, con la quale la regione Basilicata propone di estendere l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, della legge n. 185/1992, al territorio dei comuni di Miglionico e Salandra;

Ritenuto di accoglire la proposta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi dal 20 gennaio 1998 al 5 febbraio 1993, di cui al decreto 25 gennaio 1999 richiamato nelle premesse, è estesa ai comuni di Miglionico e Salandra, della provincia di Matera, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),*) della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A2220

DECRETO 18 marzo 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ragusa.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e provincie autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria 21 dicembre 1998 nella provincia di Ragusa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco del le sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni, strutture

aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ragusa:

tromba d'aria del 21 dicembre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e),* nel territorio dei comuni di Ragusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A2221

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Produttori latte del Legnaghese», in Legnago.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1975, con il quale la società cooperativa Produttori latte del Legnaghese a r.l., con sede in Legnago, frazione Vangadizza (Verona), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di liquidatore nella persona del sig. Franco Fratti;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, con il quale il sopracitato liquidatore è stato sostituito per inerzia nell'esercizio della procedura dalla rag. Giovanna Borella;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998, che stabilisce in L. 2.500.000 di attività da liquidare, purché di natura mobiliare, il limite al di sotto del quale si rende opportuno trasformare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore in scioglimenti senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la nota ministeriale n. 32 dell'8 gennaio 1999, con la quale si dispone che la direzione provinciale del lavoro provveda alla conversione del relativo decreto di scioglimento con liquidatore a scioglimento senza liquidatore;

Decreta:

La seguente cooperativa è sciolta senza nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998:

società cooperativa agricola «Produttori latte del Legnaghese», con sede in Legnago, costituita per rogito notaio dott. Pio Agostino in data 13 maggio 1961, rep. n. 555, reg. soc. n. 4539, tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 556/69953.

Verona, 2 marzo 1999

Il dirigente: PISA

99A2219

DECRETO 8 marzo 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

il parere del 22 dicembre 1998, espresso dalla Commissione centrale per le cooperative - art. 18 legge n. 127 del 17 febbraio 1971, protocollo n. 1397 del 12 gennaio 1999;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975, di ciascuna delle sottoelencate società cooperative:

1) Società cooperativa prod. lavoro S.A.M. a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Emma La Monaca in data 2 agosto 1996, repertorio n. 44797, tribunale di Foggia, registro imprese n. 518479, B.U.S.C. n. 4683;

2) Società cooperativa prod. lavoro Sviluppo e ambiente a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Emma La Monaca in data 2 agosto 1996, repertorio n. 44799, tribunale di Foggia, registro imprese n. 522441, B.U.S.C. n. 4701;

3) Società cooperativa mista General Service a r.l., con sede nel comune di Manfredonia, costituita per rogito notaio Rizzo Corallo Filippo in data 30 luglio 1993, repertorio n. 20142, tribunale di Foggia, registro imprese n. 12588, B.U.S.C. n. 4401/264044;

4) Società cooperativa prod. lavoro San Floriano a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Aurelio Trombetta in data 2 settembre 1996, repertorio n. 43447, tribunale di Foggia, registro imprese n. 269759, B.U.S.C. n. 4654;

5) Società cooperativa prod. lavoro REC.AM. a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Emma La Monaca in data 2 agosto 1996, repertorio n. 44800, tribunale di Foggia, registro imprese n. 518208, B.U.S.C. n. 4688;

6) Società cooperativa mista Max Due a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 6 novembre 1985, repertorio n. 136226, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7761, B.U.S.C. n. 3289/215282;

7) Società cooperativa mista Coop. Sociale Silva Florum a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Fr.sco Paolo Pepe in data 6 marzo 1995, repertorio n. 27628, tribunale di Foggia, registro imprese n. 13440, B.U.S.C. n. 4524/271047;

8) Società cooperativa prod. lavoro Fashion Sport a r.l., con sede nel comune di San Severo, costituita per rogito notaio Lorenzo Carusillo in data 15 luglio 1996, repertorio n. 70038, tribunale di Foggia, registro imprese n. 516969, B.U.S.C. n. 4670;

Foggia, 8 marzo 1999

Il dirigente: GONNELA

99A2184

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 17 marzo 1999.

Approvazione delle nuove norme statutarie della Assicuratrice Val Piave S.p.a. che comportano la trasformazione del tipo societario da mutua assicuratrice in società per azioni e la variazione della denominazione sociale da Assicuratrice Val Piave S.m.a. in Assicuratrice Val Piave S.p.a.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto e del programma di attività;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla Assicuratrice Val Piave S.m.a. con sede in Belluno ed i successivi provvedimenti autorizzatori;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci dell'Assicuratrice Val Piave - Società mutua di assicurazioni del 30 dicembre 1998 che ha deliberato la trasformazione del tipo societario da mutua assicuratrice in società per azioni con la nuova denominazione di Assicuratrice Val Piave S.p.a. e la conseguente modifica dello statuto sociale;

Visto il decreto del 20 febbraio 1999 con il quale il tribunale di Belluno ha omologato le deliberazioni adottate dall'assemblea straordinaria del 30 dicembre 1998;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 175/1995;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'approvazione delle predette modifiche allo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il testo dello statuto sociale di Assicuratrice Val Piave S.p.a. così come modificato a seguito della trasformazione di tipo societario da società mutua assicuratrice a società per azioni nonché della variazione di denominazione sociale da Assicuratrice Val Piave S.m.a. in Assicuratrice Val Piave S.p.a.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A2222

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 17 marzo 1999.

Condizioni economiche delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia. (Deliberazione n. 10/99).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 16 marzo 1999;

Vista la direttiva 96/19/CE della Commissione che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla «Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità», in particolare gli articoli 1 e 2;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *c),* n. 14 e l'art. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994 di «Approvazione della convenzione stipulata dal Ministero P.T. e la Omnitel Pronto Italia S.p.a. per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile e di comunicazione con il sistema di tecnica numerica denominato GSM»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994 di «Approvazione della convenzione stipulata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Telecom S.p.a. per la realizzazione e la gestione della rete per l'espletamento del servizio in tecnica numerica GSM»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie»;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la propria delibera n. 85/98 del 22 dicembre, recante «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale»;

Sentite le società Telecom Italia S.p.a., Omnitel Pronto Italia S.p.a., T.I.M. Telecom Italia Mobile S.p.a. e Wind Telecomunicazioni S.p.a. in data 9 febbraio 1999;

Vista la proposta di Telecom Italia S.p.a. sulle modalità di tariffazione delle comunicazioni fisso-mobile presentata all'Autorità il 1° febbraio 1999;

Vista la prima proposta di Telecom Italia S.p.a. presentata all'Autorità in data 17 febbraio;

Vista la documentazione di Telecom Italia S.p.a. pervenuta all'Autorità in data 19 febbraio 1999;

Sentita la società Telecom Italia in data 26 febbraio 1999;

Visti i contratti di interconnessione stipulati tra la società Telecom Italia rispettivamente con le società T.I.M., Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni il 15 febbraio 1999 e pervenuti all'Autorità in data 26 febbraio 1999;

Vista l'ulteriore documentazione presentata da Telecom Italia S.p.a. all'Autorità in data 5 marzo 1999;

Sentita la società Telecom Italia in data 15 marzo 1999;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione al consiglio dell'avv. Alessandro Luciano sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità nella seduta del consiglio del 16 marzo 1999;

Considerato:

1. La struttura tariffaria delle comunicazioni fisso-mobile precedente alla deliberazione n. 85/98: effetti sulla concorrenza e sui consumatori.

La delibera n. 85/98 dell'Autorità al titolo IV ha disposto l'assegnazione della titolarità della tariffa per le comunicazioni originate da rete fissa e terminate su rete mobile in capo all'operatore da cui la comunicazione è originata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

In precedenza, il mercato fisso-mobile era disciplinato — con riferimento agli operatori radiomobili T.I.M. e Omnitel Pronto Italia — dalle disposizioni contenute nelle convenzioni tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e i suddetti operatori.

Sulla base di tali disposizioni, la struttura tariffaria, le relazioni tra gli operatori e gli schemi di pricing, con riferimento alle comunicazioni in ambito nazionale, si caratterizzavano per i seguenti elementi:

i valori dei prezzi finali venivano fissati dagli operatori mobili. Questi potevano, inoltre, applicare particolari condizioni economiche a determinate categorie di utenti, previa autorizzazione;

le condizioni economiche per l'accesso e l'utilizzo della rete di Telecom Italia, fissate dal regolatore, erano pari a 200 lire/min. per il traffico commutato; a queste si aggiungevano i costi per il collegamento tra rete fissa e rete degli operatori mobili.

Tale struttura tariffaria ha sensibilmente condizionato il mercato, anche in presenza di un maggior grado di concorrenza nel settore delle telecomunicazioni, assicurato dalla liberalizzazione del mercato della telefonia fissa e l'entrata sul mercato, nel corso del 1998, del terzo operatore radiomobile.

I contratti di interconnessione, nonché le condizioni economiche degli operatori risultano, infatti, condizionati dalla precedente struttura tariffaria e dalle relazioni consolidate degli operatori.

I cambiamenti della struttura del prezzo finale, data la composizione del prezzo, che si compone di una parte di remunerazione dell'operatore fisso e di una parte a compensazione della terminazione su rete mobile, condiziona inoltre le relazioni di interconnessione tra i vari operatori presenti sul mercato.

L'inversione tariffaria comporta, infatti, la modifica delle modalità di interconnessione, in quanto prevede che l'operatore di rete fissa che chiede la terminazione sulla rete di un operatore di rete mobile, si faccia carico degli impianti di trasporto del traffico tra i due nodi di interconnessione e corrisponda all'operatore mobile il corrispettivo (negoziato in fase di definizione del contratto di interconnessione) relativo all'utilizzo degli accessi richiesti nei singoli punti di interconnessione.

Alla luce di tali cambiamenti e considerato il diverso peso delle condizioni economiche di interconnessione in relazione al traffico effettuato dalle rispettive reti, la verifica delle condizioni economiche delle comunicazioni fisso-mobile, pertanto deve tener conto non solo del valore finale dei prezzi agli utenti, ma anche della scomposizione di tale prezzo in relazione ai costi e alle nuove modalità di interconnessione.

In considerazione di questi elementi, la revisione della struttura tariffaria, sulla base dell'inversione della titolarità, deve tener conto degli impatti esercitati sugli operatori e sui consumatori, data la situazione preesistente.

A tal fine l'Autorità, in relazione all'iter del procedimento ancora in corso, finalizzato alla determinazione della nuova struttura di tariffazione, ha inteso avviare una collaborazione con gli operatori al fine di analizzare gli effetti sul mercato derivanti dalla precedente struttura tariffaria.

Nella fase transitoria, in attesa della definizione dei nuovi criteri di tariffazione, in base a quanto previsto dal titolo IV, punto 2, della deliberazione n. 85/98 dell'Autorità, occorre tener conto dell'attuale situazione del mercato delle telecomunicazioni fisse e mobili, al fine di tutelare la concorrenza e i consumatori ed assicurare il perseguimento degli obiettivi futuri.

Si tratta infatti di:

a) semplificare le attuali condizioni di tariffazione attraverso una armonizzazione delle fasce orarie ed un riallineamento della situazione italiana a quella dei principali paesi europei;

b) riequilibrare, attraverso la riduzione del differenziale tra i rispettivi valori nelle diverse fasce orarie, le tariffe verso indicativi Family e verso indicativi Business per tener conto sia del principio di orientamento al costo dei servizi, sia dell'implementazione del servizio di portabilità del numero;

c) avviare un graduale riallineamento della struttura e dei valori tariffari italiani verso la posizione media dei principali paesi europei;

d) tutelare i consumatori e la concorrenza attraverso la programmazione di un percorso graduale e di cambiamento verso la nuova struttura di tariffazione.

2. La proposta di Telecom Italia.

L'Autorità, con decisione in data 12 gennaio 1999, secondo quanto disposto dalla delibera n. 85/98 (titolo IV, punto 2), invitava la società Telecom Italia a formulare una proposta tariffaria per le comunicazioni fisso-mobile, previa definizione dei contratti di interconnessione con gli operatori di reti radiomobili nazionali.

Telecom Italia ha presentato all'Autorità in data 1° febbraio 1999, una proposta sulle modalità tecniche ed economiche di tariffazione delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla propria rete e, in data 17 febbraio 1999, una proposta di variazione delle attuali condizioni economiche fisso-mobile.

La proposta relativa alle modalità di tariffazione costituisce un atto del procedimento in corso in ordine alla determinazione della nuova struttura di tariffazione, che dovrà completarsi nel mese di luglio 1999.

La proposta relativa alla variazione delle attuali condizioni economiche di offerta è stata invece oggetto di valutazione da parte dell'Autorità ed ha costituito il punto di partenza per il presente provvedimento.

La proposta del 17 febbraio 1999 è stata, anche in seguito alla richiesta di ulteriori informazioni da parte dell'Autorità, integrata dalla documentazione fatta pervenire in data 19 febbraio e 5 marzo 1999. In particolare, con quest'ultima produzione documentale, Telecom Italia formulava una ulteriore proposta di variazione delle condizioni economiche di offerta per le comunicazioni originate dalla propria rete e terminate sulle reti degli operatori mobili.

Indipendentemente dai valori economici, gli elementi principali della proposta di Telecom Italia possono essere riassunti come segue:

indipendenza delle condizioni economiche dall'operatore mobile verso cui è instradata la chiamata;

determinazione di un valore medio di remunerazione per gli operatori mobili e per l'operatore di rete fissa;

mantenimento dell'attuale distinzione fra tariffa Business e tariffa Family in base all'indicativo mobile chiamato per il traffico nazionale;

articolazione in due fasce orarie delle tariffe per le comunicazioni verso indicativi Business, rispetto alle quattro precedenti;

mantenimento del valore dello scatto alla risposta;

struttura tariffaria basata su ritmi asincroni;

applicazione delle nuove condizioni economiche a partire dal 1° aprile 1999.

La valutazione giuridica ed economica della proposta di Telecom Italia, sulla base degli obiettivi evidenziati in precedenza, ha portato l'Autorità ad accogliere solo in parte la proposta della società, in base alle seguenti considerazioni.

3. La valutazione giuridica ed economica della proposta di Telecom Italia.

Una tariffa fisso-mobile si compone di due parti: la remunerazione dell'operatore di rete fissa, che deve tener conto sia dell'utilizzo della rete dell'operatore fisso per la raccolta delle chiamate e l'accesso alla rete, sia dei costi gestionali, e la remunerazione per la terminazione delle chiamate sulle reti degli operatori mobili, i cui valori sono fissati dai rispettivi contratti di interconnessione.

In base a quanto previsto agli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, all'art. 1, comma 6, lettera *a),* n. 7), della legge n. 249/1997 e all'art. 14 delle convenzioni tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e gli operatori radiomobili nazionali, l'Autorità può verificare, ed eventualmente rivedere, il valore delle condizioni economiche della quota fissa della comunicazione originata dalla rete dell'operatore dominante Telecom Italia e terminata sulle reti degli operatori mobili.

Il corrispettivo attuale per l'accesso e l'utilizzo della rete telefonica pubblica commutata di Telecom Italia, in base a quanto stabilito dalla normativa, è pari a circa 203 lire/min.: 200 lire di access charge + circa 3,3 lire per i collegamenti tra rete fissa e mobile (quest'ultimo valore valutato sulla base delle dichiarazioni del costo minutario riportate nella documentazione fornita da Telecom Italia all'Autorità).

L'Autorità, in base alla relazione di tali costi con le tariffe di interconnessione per le comunicazioni fisso-fisso e alla luce dei confronti internazionali, ha verificato tale valore ritenendo opportuno determinarne una riduzione, anche tenuto conto degli impatti economici su Telecom Italia derivanti dal passaggio della titolarità della determinazione della tariffa finale dagli operatori mobili all'operatore di rete fissa.

Con riferimento alle condizioni di tariffazione, la valutazione dell'Autorità si è concentrata sugli obiettivi di tutela dei consumatori e della concorrenza, anche alla luce del percorso successivo della regolamentazione.

Nel rispetto del principio di garanzia dei consumatori, l'Autorità ha ritenuto opportuno non solo semplificare l'attuale struttura tariffaria attraverso l'unificazione delle fasce orarie per la tariffa Business, come previsto dalla stessa proposta di Telecom Italia, ma anche ridurre la «forchetta» fra le tariffe Business e le tariffe Family al fine di avviare il processo di semplificazione e di riallineamento del sistema italiano delle tariffe fisso-mobile a quello degli altri paesi.

Anche in questo caso si è tenuto conto delle conseguenze relative al passaggio della titolarità della tariffa in capo all'operatore di rete fissa. Questo, infatti, può portare l'operatore fisso a riconsiderare le condizioni economiche di offerta a particolari categorie di clienti che godono attualmente di offerte agevolate alla luce di sconti offerti dagli operatori fisso e mobili, ma che non necessariamente riflettono i costi dell'operatore fisso.

Al fine di tutelare tali categorie di consumatori, l'Autorità ha ritenuto opportuno mantenere in questa fase le attuali condizioni di offerta (sia economiche, sia contrattuali), prima di completare il processo di valutazione delle offerte da parte di Telecom Italia, necessarie anche al fine della modifica del rapporto contrattuale che il passaggio della titolarità comporta.

L'Autorità, inoltre, ha valutato la scomposizione del prezzo finale nelle due componenti della remunerazione dell'operatore fisso e della remunerazione della terminazione sulle reti mobili, in base ai dati forniti da Telecom Italia nella documentazione del 19 febbraio 1999 e all'analisi dei contratti di interconnessione firmati da Telecom Italia con le società T.I.M., Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni in data 15 febbraio e pervenuti, su richiesta, all'Autorità il 26 febbraio 1999.

In questo caso, la valutazione è stata fatta considerando sia gli effetti sulla concorrenza, sia gli obiettivi sottostanti al procedimento in corso, non essendo ancora disponibili tutti gli elementi necessari al fine di pervenire ad una valutazione conclusiva circa la differenziazione dei valori di terminazione e degli impatti sui prezzi finali.

Con riferimento alla tutela della concorrenza e considerando, inoltre, la fase delicata di decollo della concorrenza del mercato della telefonia fissa, oltre che di sviluppo della telefonia mobile, l'Autorità ha ritenuto opportuno fissare dei termini per la determinazione delle condizioni economiche dei servizi di terminazione da parte degli operatori mobili. Alla luce di quanto contenuto nell'art. 4 e in particolare negli allegati *C* e *D* del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e nell'art. 6 del decreto ministeriale 23 aprile 1998 ed in osservanza del principio di trasparenza e coerenza fra schema di prezzo dei servizi intermedi e schema dei prezzi dei servizi finali, l'Autorità ritiene necessaria l'articolazione dell'offerta dei servizi di interconnessione in modo da tenere conto dei flussi di traffico nelle diverse fasi della giornata, data la diversa capacità e i diversi livelli di occupazione delle reti in relazione ai profili di domanda.

Infine, considerando gli effetti indotti dalle variazioni delle condizioni economiche di offerta sui consumatori, data la rimodulazione dell'attuale struttura tariffaria, in termini di trasparenza e corretta informazione dei nuovi profili tariffari, l'Autorità ha ritenuto opportuno considerare non solo i tempi tecnici necessari alla società Telecom Italia per apportare le modifi-

che tecniche al proprio sistema di rete, ma anche i tempi necessari al fine di una corretta e adeguata informazione ai consumatori e alle imprese concorrenti.

In base a quanto previsto all'art. 7, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, il congruo anticipo, cioè il tempo necessario per un'adeguata informazione al mercato prima dell'entrata in vigore del nuovo schema tariffario, è stato ritenuto pari a 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento alla società Telecom Italia;

Delibera:

I. *Struttura delle tariffe.*

In relazione alla composizione della tariffa, con particolare riferimento alla quota di remunerazione dell'operatore di rete fissa Telecom Italia, l'Autorità dispone:

1) l'applicazione, a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe così come stabilito nelle condizioni generali di cui al presente provvedimento, dei ritmi tariffari di cui al titolo II, punto 5, intervenendo sulla quota di remunerazione di Telecom Italia e fissandola ad un valore medio di 172 lire/min.

In relazione alla composizione della tariffa, con particolare riferimento alla quota di terminazione sulle reti degli operatori mobili l'Autorità dispone:

2) l'obbligo per gli operatori mobili T.I.M., Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni (per quest'ultima compatibilmente alle previsioni sulla distribuzione del traffico fisso-mobile) di scomposizione del valore medio indicato nei contratti di interconnessione firmati con la società Telecom Italia in data 15 febbraio 1999. In particolare il corrispettivo per la terminazione delle chiamate originate dalla rete telefonica fissa di Telecom Italia e destinate a clienti delle reti radiomobili T.I.M., Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni dovrà essere articolato per differente fascia oraria, coerentemente con l'articolazione dei prezzi finali. I valori corrispondenti a tale articolazione dovranno essere presentati all'Autorità entro quindici giorni dalla notifica del presente provvedimento alle rispettive società interessate.

II. *Condizioni economiche di offerta.*

In relazione alle tariffe finali applicate agli abbonati alla rete fissa di Telecom Italia per le comunicazioni verso reti radiomobili nazionali, l'Autorità dispone:

1) l'indipendenza delle condizioni economiche di offerta di Telecom Italia dall'operatore mobile con il quale il cliente chiamato ha sottoscritto il contratto;

2) il mantenimento dell'attuale distinzione tariffaria in Business e Family, individuabile dal prefisso della rete mobile chiamata per il traffico nazionale. Per il traffico internazionale restano valide le attuali disposizioni, rimandando al successivo provvedimento sui criteri e le modalità di tariffazione la determinazione di nuove condizioni economiche per la clientela e per le relazioni fra operatori;

3) il mantenimento di uno scatto alla risposta (del valore di 127 lire + IVA) per le comunicazioni originate da linee private e di due scatti per le comunicazioni da apparecchi telefonici pubblici della rete di Telecom Italia;

4) l'unificazione delle fasce orarie «serale» e «notturna» e delle fasce «punta» e «ordinaria» per la tariffa Business e la conseguente determinazione di uno schema tariffario articolato su due fasce tariffarie;

5) la modifica degli attuali ritmi tariffari calcolati sulla base di quanto stabilito al titolo I, punto 1 e l'applicazione, a partire dalla data di cui alle condizioni generali del seguente provvedimento, dei ritmi tariffari riportati nella seguente tabella (ritmo asincrono):

Business (*)		Family (**)	
Intera (Peak)	Ridotta (Off peak)	Intera (Peak)	Ridotta (Off peak)
14,5"	33"	6,15"	45"

(*) Business Peak: lun.-ven. dalle 08,00 alle 18,30; sab. dalle 08,00 alle 13,00 e Business Off peak: lun.-ven. dalle 18,30 alle 08,00; sab. dalle 13,00 alle 24,00; dom. e festivi intera giornata.

(**) Family Peak: lun.-ven. dalle 07,30 alle 20,30 e Family Off peak: lun.-ven. dalle 20,30 alle 07,30 del giorno successivo; sab., dom. e festivi intera giornata;

6) il mantenimento delle condizioni economiche «speciali» già applicate a particolari categorie di utenti sulla base della precedente struttura tariffaria, fino ad un successivo intervento dell'Autorità.

III. *Evoluzione della struttura di tariffazione delle comunicazioni fisso-mobile.*

Al fine di tener conto delle problematiche connesse al passaggio dalla precedente struttura di tariffazione alla nuova struttura sulla base dei criteri e delle modalità da definire nel successivo provvedimento dell'Autorità, come stabilito al titolo IV, punto 2, della deliberazione n. 85/1998 del 22 dicembre 1998, l'Autorità dispone:

1) l'istituzione di un gruppo di lavoro con le società Telecom Italia, T.I.M. e Omnitel Pronto Italia finalizzato alla ricostruzione degli effetti sul mercato e sugli operatori derivanti dalle condizioni tecniche ed economiche della struttura regolamentare del passato (precedente all'inversione della titolarità da parte dell'Autorità). Tale gruppo di lavoro è finalizzato, inoltre, a raccogliere tutti i dati e gli elementi necessari ad una corretta valutazione del mercato al fine di garantire la tutela della concorrenza e dei consumatori;

2) il gruppo di lavoro dovrà terminare i lavori entro il 15 maggio 1999;

3) l'Autorità provvederà a mettere a disposizione del pubblico, fatte salve le informazioni contenenti aspetti di rilevanza strategica per gli operatori, gli atti finali risultanti dalle attività del gruppo di lavoro e a sentire, laddove necessario, gli altri operatori interessati.

4) i risultati raggiunti e gli elementi risultanti dalle audizioni a tutti gli operatori interessati costituiranno atti del procedimento al fine della determinazione

del provvedimento sui criteri e le modalità di tariffazione di cui al titolo II, punto 2, della deliberazione n. 85/98;

5) la fissazione da parte dell'Autorità dei principi e delle modalità di tariffazione entro il 15 giugno 1999;

6) la presentazione di una nuova proposta sulle condizioni economiche fisso-mobile da parte di Telecom Italia entro il 1° luglio 1999.

IV. *Condizioni generali.*

1. Le condizioni economiche, determinate in base ai ritmi tariffari di cui al titolo II, punto 5, del presente provvedimento, si applicano a partire dal trentesimo giorno dalla data di notifica della delibera alla società Telecom Italia.

2. La società Telecom Italia provvede all'adeguata informazione alla clientela delle nuove condizioni economiche.

3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia e degli operatori radiomobili delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 1 commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia, alla società T.I.M., alla società Omnitel Pronto Italia e alla società Wind Telecomunicazioni e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Napoli, 17 marzo 1999

Il presidente: CHELI

99A2228

DELIBERAZIONE 22 marzo 1999.

Riesame del numero di licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800. (Deliberazione n. 20/99).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 22 marzo 1999;

Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

Vista la risoluzione 90/C 166/02 del Consiglio UE del 28 giugno 1990 sul «Rafforzamento della cooperazione a livello europeo in materia di radiofrequenze, in particolare per quanto concerne i servizi a dimensione paneuropea»;

Vista la risoluzione 92/C 318/01 del Consiglio UE del 19 novembre 1992 riguardante: «L'applicazione nella Comunità delle decisioni del comitato europeo per le radiocomunicazioni»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante: «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1998, recante: «Modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle frequenze»;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 113: «Regolamento recante norme per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito di modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze»;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1998, recante: «Modificazione dell'utilizzazione di alcune bande di frequenza dello spettro radioelettrico»;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1998, recante: «Numero delle licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico DCS 1800»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1998, recante: «Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali»;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 26 marzo 1998, n. 16052, riguardante: «Concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali» (bollettino n. 15, anno VIII, del 27 aprile 1998);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 1999, recante: «Costituzione e competenze del Comitato dei Ministri previsto dall'art. 6, comma 13, lettera *c),* del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997» ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *b);*

Viste le comunicazioni del Ministro delle comunicazioni all'Autorità del 24 dicembre 1998 e del 4 marzo 1999;

Sentite, ai sensi dell'art. 6, comma 15, lettera *e),* del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, le società T.I.M. Telecom Italia Mobile, Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni, in data 19 marzo 1999, in ordine ai limiti previsti nel rilascio di ulteriori licenze, nonché al fine di valutare l'ottimizzazione delle risorse e la tutela della qualità dei servizi e delle prestazioni sul mercato;

Udita la relazione del presidente e del correlatore commissario prof. Silvio Traversa;

Considerato:

1) che il limite del numero di licenze rilasciabili è giustificato laddove si riscontrino risorse insufficienti in termini di bande di frequenza minima assegnabili così come stabilito dall'art. 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dal-

l'art. 2, comma 6, del decreto ministeriale 25 novembre 1997 e che può essere rivisto dall'Autorità alla luce della verifica di ulteriori bande di frequenza assegnabili, al fine di avviare le procedure concorsuali per il rilascio di ulteriori licenze individuali per operare nel settore dei servizi mobili a dimensione paneuropea;

2) che il decreto ministeriale 1° aprile 1998 fissa il termine del 1° luglio 1999 entro il quale riesaminare il limite di tre operatori radiomobili nazionali in tecnologia DCS 1800;

3) che, ai sensi dell'art. 6, commi 14 e 15, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, la decisione di limitare il numero delle licenze individuali deve essere resa pubblica dall'Autorità, giustificandone le ragioni;

4) che, ai sensi della normativa comunitaria (direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996) e della posizione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (bollettino n. 15, anno VIII del 27 aprile 1998), l'Autorità deve garantire l'assegnazione di licenze individuali per l'esercizio del servizio radiomobile DCS 1800 ad una pluralità di imprese scelte mediante gara;

5) che la disponibilità di risorse non deve pregiudicare l'efficienza e l'efficacia degli operatori sul mercato con l'obiettivo di salvaguardare la qualità dei servizi, la domanda del mercato, le esigenze normative, lo sviluppo dei prodotti e la necessità di altri utilizzatori di radiofrequenze e che, in quanto si tratta di una «risorsa naturale limitata», è necessario assicurare un uso efficiente delle radiofrequenze, così come stabilito dalla risoluzione 90/C 166/02 del Consiglio del 28 giugno 1997 e dalla risoluzione 90/C 318/01 del Consiglio del 19 novembre 1992;

6) che, conformemente al principio della distinzione degli obblighi normativi e funzionali, l'attribuzione delle frequenze deve rimanere di competenza delle autorità responsabili della gestione delle bande di frequenza;

7) che il decreto ministeriale 26 marzo 1998 attribuisce al sistema GSM (DCS) 1800 45 MHz di banda per ciascuno dei due sensi di trasmissione (1740-1785 e 1835-1880 MHz) e che tale decreto, all'art. 1, comma 2, lettere 68B) e 68C), prevede l'utilizzazione di queste bande di cui i primi 30 MHz (1755-1785 e 1850-1880 MHz) sono disponibili dal 1° novembre 1998 nelle città di Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo e dal 1° luglio 1999 in tutte le città capoluogo di regione; dal 1° luglio 2000 su tutto il territorio nazionale e i restanti 15 MHz (1740-1755 e 1835-1850 MHz) sono attribuibili al servizio radiomobile a partire dal 1° gennaio 2002, salva l'anticipata disponibilità secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 113;

8) che quanto ai primi 30 MHz, 20 MHz sono stati assegnati complessivamente agli operatori già esistenti (T.I.M. e Omnitel Pronto Italia) e all'aggiudicatario della terza licenza (Wind Telecomunicazioni), mentre 10 MHz restano disponibili per ulteriori operatori, e che quanto ai secondi 15 MHz, 10 MHz sono previsti (art. 2 e art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 1998) per l'assegnazione agli operatori esistenti (T.I.M., Omnitel Pronto Italia, Wind Telecomunicazioni) entro il 1° gennaio 2002, mentre 5 MHz restano disponibili, entro la stessa data, per ulteriori operatori;

9) che l'Autorità, con nota del 10 novembre 1998, ha chiesto al Ministero delle comunicazioni di avviare il coordinamento delle frequenze 900 MHz e 1800 MHz al fine di tutelare l'efficienza e l'efficacia degli operatori già presenti sul mercato in funzione della domanda commerciale e del traffico;

10) che tale coordinamento è avvenuto sia nel rispetto dei termini e dei criteri previsti dalle normative (decreto ministeriale 20 marzo 1998 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1998), sia con l'assenso da parte delle società interessate, Telecom Italia Mobile, Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni, e che in seguito a tale coordinamento sono state allocate ai predetti operatori frequenze nella banda dei 900 MHz e 1800 MHz per fornire efficacemente il servizio sia nelle principali città, sia nelle aree extraurbane;

11) che nella comunicazione del Ministro delle comunicazioni all'Autorità del 4 marzo 1999 si comunica la liberazione anticipata delle frequenze per il servizio GSM (DCS) 1800, relativamente alle bande 1755-1785 e 1850-1880 MHz, da parte del Ministero della difesa su tutto il territorio nazionale, in adempimento a quanto disposto nel decreto ministeriale 26 marzo 1998 in merito alle modificazioni e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 25 marzo 1998;

12) che il *memorandum* d'intesa, sottoscritto dallo stato maggiore della Difesa e dagli operatori dei servizi radiomobili nazionali (T.I.M., Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni) per la liberazione delle frequenze al fine di anticipare i termini previsti dal decreto ministeriale 26 marzo 1998 per la disponibilità di 30 MHz (bande 1755-1785 e 1850-1880 MHz) da utilizzare su tutto il territorio nazionale entro il 30 giugno 1999, costituisce atto preliminare per il procedimento finalizzato all'istituzione del Comitato dei Ministri per l'aggiudicazione delle licenze per il servizio di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800, comitato costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 1999;

13) che, ai sensi degli orientamenti comunitari (comunicazione della Direzione generale IV - Concorrenza dell'11 marzo 1998), 15 MHz costituiscono l'assegnazione minima di frequenze nella banda 1800 MHz necessaria ad operare su base nazionale nel lungo periodo con disponibilità di bande proporzionale alla crescita del traffico dell'operatore entrante. La disponibilità immediata di 10 MHz sul territorio nazionale e la futura assegnazione di 5 MHz entro tre anni sono condizioni coerenti con i predetti orientamenti comunitari;

14) che da quanto precede risultano assegnabili per il servizio GSM (DCS) 1800 10 MHz a partire dal 1° luglio 1999 e 5 MHz entro il 1° gennaio 2002, per complessivi 15 MHz su tutto il territorio nazionale equivalenti a 75 canali radio in standard GSM;

Delibera:

1. Ai fini dell'espletamento della gara per l'assegnazione di licenze per il servizio radiomobile pubblico in standard GSM (DCS) 1800, il numero di licenze immediatamente rilasciabili è limitato ad una unità.

2. Il limite di quattro operatori sul mercato italiano dei servizi radiomobili paneuropei sarà riesaminato entro 12 mesi dalla data della presente delibera al fine di verificare, alla luce della disponibilità di frequenze, le possibilità in ordine al rilascio di eventuali ulteriori licenze.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 22 marzo 1999

Il presidente: CHELI

99A2229

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la formazione di un'intercapedine da parte del sig. Copes Bruno. (Deliberazione n. VI/41376).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assi-

curare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 17 dicembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Copes Bruno per la formazione di intercapedine;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tuto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio 71, mappale n. 24, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la formazione di un'intercapedine da parte del sig. Copes Bruno;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 febbraio 1999

Il segretario: SALA

99A2055

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per adeguamento e sistemazione della strada di accesso all'Alpe Zandilla da località Monte in frazione Santa Maria Maddalena da parte del consorzio forestale Alta Valtellina. (Deliberazione n. VI/41377).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi del-

l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 15 ottobre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Valdisotto (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del consorzio forestale Alta Valtellina, per adeguamento e sistemazione strada di accesso all'Alpe Zandilla da località Monte in frazione Santa Maria Maddalena;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tuto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), foglio 36, mappali numeri 256, 257, 258, 260, 261, 262, 324, 253, foglio 37, mappali numeri 163, 166, 167, 170, 169, 168, 251, 175, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per adeguamento e sistemazione della strada di accesso all'Alpe Zandilla da località Monte in frazione Santa Maria Maddalena da parte del consorzio forestale Alta Valtellina;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 febbraio 1999

Il segretario: SALA

99A2054

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Villongo, censuario di San Filastro, dall'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea elettrica m.t. a 15Kv da parte dell'Enel. (Deliberazione n. VI/41378).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione di giunta regionale n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 16 novembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Villongo (Bergamo) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la realizzazione di linea elettrica m.t. a 15Kv;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tuto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Villongo (Bergamo), fogli n. 1 e 3, mappali numeri 694, 924, 923, 922, 710, 713, 717, 2209, 74, 71, 742, 1622, 1051, 1082, censuario di San Filastro, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea elettrica m.t. a 15 Kv da parte dell'Enel;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 14, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 febbraio 1999

Il segretario: SALA

99A2056

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 1999.

Stralcio di aree ubicate nei comuni di Introzzo, Pagnona, Introbio, Moggio, Morterone, Lecco, Brumano, Carenno dall'ambito territoriale n. 6, individuate con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione del progetto integrato Lario «Valorizzazione del sistema escursionistico storico-culturale lungo la dorsale Orobica lecchese» da parte dell'azienda regionale delle foreste. (Deliberazione n. VI/41379).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione di giunta regionale n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 11 settembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Introzzo (Lecco), Pagnona (Lecco), Introbio (Lecco), Moggio (Lecco), Morterone (Lecco),

Lecco, Brumano (Bergamo), Carenno (Lecco) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'azienda regionale delle foreste per la realizzazione di progetto integrato Lario «Valorizzazione del sistema escursionistico storico-culturale lungo la dorsale Orobica lecchese»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tuto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, le l'area ubicate nei comuni di Introzzo (Lecco), Pagnona (Lecco), Introbio (Lecco), Moggio (Lecco), Morterone (Lecco), Lecco, Brumano (Bergamo), Carenno (Lecco), mappali numeri 1060 - 773 - 698 - 822 - 821 - 568 - 823 - 803 - 801 - 974 - 798 - 796 - 394, foglio n. 8 per il comune di Morterone (Lecco), foglio n. 5, mappale n. 4501 per il comune di Introzzo (Lecco), foglio n. 8, mappale n. 3753 per il comune di Pagnona (Lecco), foglio n. 8, mappale n. 2270 e foglio n. 16, mappale n. 2110 per il comune di Introbio (Lecco), foglio n. 17, mappale n. 785 per il comune di Moggio (Lecco), foglio n. 11, mappale n. 1699 per il comune di Lecco, mappale n. 1883 comune di Brumano (Bergamo), mappale n. 2207 comune di Carenno (Lecco) dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di progetto integrato Lario «Valorizzazione del sistema escursionistico storico-culturale lungo la dorsale Orobica lecchese»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 febbraio 1999

Il segretario: SALA

99A2057

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per miglioramento viabilità di accesso ai maggenghi in località Dovere Basse da parte della sig.ra Lucchini Silvana Margherita. (Deliberazione n. VI/41380).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione di giunta regionale n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 19 ottobre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Grossotto (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Lucchini Silvana Margherita per miglioramento viabilità di accesso ai maggenghi in località Dovere Basse;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tuto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grossotto (Sondrio), foglio n. 3, mappali numeri 78, 80, 81, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per miglioramento viabilità di accesso ai maggenghi in località Dovese Basse da parte della sig.ra Lucchini Silvana Margherita;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 febbraio 1999

Il segretario: SALA

99A2058

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione del piano di recupero baita S. Sisto da parte dei signori Paggi Giuseppe e Guglielmana Milena. (Deliberazione n. VI/41381).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione di giunta regionale n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 17 dicembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Campodolcino (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dei signori Paggi Giuseppe e Guglielmana Milena per la realizzazione del piano di recupero baita San Sisto;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali

ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Campodolcino (Sondrio), foglio n. 17, mappale n. 33, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione del piano di recupero baita San Sisto da parte dei sigg. Piaggi Giuseppe e Guglielmana Milena;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 febbraio 1999

Il segretario: SALA

99A2059

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un parcheggio ad uso privato in località «Semogo» da parte della sig.ra Sosio Esterina. (Deliberazione n. VI/41382).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione di giunta regionale n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 9 ottobre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Valdidentro (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Sosio Esterina per la realizzazione di parcheggio ad uso privato in località «Semogo»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tuto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro (Sondrio), foglio n. 68, mappale n. 77, 78, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di parcheggio ad uso privato in località «Semogo»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 febbraio 1999

Il segretario: SALA

99A2060

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto a 0,4 kv in cavo aereo in località Senevedo di Sotto da parte della società Enel zona di Sondrio. (Deliberazione n. VI/41383).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza

degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione di giunta regionale n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce il direttore generale conferma:

che in data 3 novembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della soc. Enel, zona di Sondrio per la realizzazione di elettrodotto a 0,4 kv in cavo aereo in località Senevedo di Sotto»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tuto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), foglio n. 8, mappali numeri 2, 201, 204, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di elettrodotto a 0,4 kv in località Senevedo di Sotto da parte della società Enel, zona di Sondrio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 febbraio 1999

Il segretario: SALA

99A2061

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tirano dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una tettoia in legno su edificio esistente in località Fustela di Trivigno da parte del sig. Pini Aldo. (Deliberazione n. VI/41384).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione di giunta regionale n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 17 novembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Tirano (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Pini Aldo per la realizzazione di tettoia in legno su edificio esistente in località Fustela di Trivigno;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tirano (Sondrio), foglio n. 70, mappale n. 150, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di tettoia in legno su edificio esistente in località Fustela di Trivigno;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 febbraio 1999

Il segretario: SALA

99A2062

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di fabbricato rurale in località Porf da parte del sig. Cecini Martino. (Deliberazione n. VI/41385).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione di giunta regionale n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza asso-

luta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 16 ottobre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del signor Cecini Martino per ristrutturazione di fabbricato rurale in località Porf;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 28, mappali numeri 102, 110, 112, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato rurale in località Porf;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 febbraio 1999

Il segretario: SALA

99A2063

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 22 marzo 1999, n. **17.**

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A tutti i Ministeri

A tutte le amministrazioni autonome

A tutti gli uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni e aziende autonome

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti

1. Nel decorso 1998 si è consolidata l'azione di risanamento della finanza pubblica, con risultati che hanno consentito la partecipazione a pieno titolo del nostro paese alla terza fase dell'Unione monetaria europea sin dal 1° gennaio 1999. L'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (deficit), rilevante ai fini della valutazione di convergenza prevista nel trattato di Maastricht, si è attestato intorno al 2,7 per cento del prodotto interno lordo, confermando il livello del 1997 nonostante la limitata crescita dell'economia, di circa un punto inferiore alle attese; l'avanzo primario ha sfiorato il 5 per cento del PIL; si è accentuata la discesa del rapporto debito/PIL, passato dal 122,4 al 118,7 per cento.

Il disegno di legge di assestamento delle previsioni di bilancio per il 1998 si inserisce in tale contesto, esplicando la sua principale funzione di aggiustamento nel corso della gestione e ponendosi come componente della manovra di bilancio, pur nella sua configurazione di provvedimento di natura formale. Esso è chiamato a svolgere una funzione ricognitiva della manovra in atto e costituisce necessario punto di riferimento delle azioni che saranno stabilite col nuovo Documento di programmazione per il triennio 2000-2002.

2. L'assestamento per il 1999 costituisce un punto di riferimento indispensabile anche per la costruzione del bilancio 2000 sulla base della recente riforma del bilancio dello Stato (legge n. 94/1997). Le proposte di assestamento saranno pertanto considerate dalle amministrazioni proponenti in funzione delle aggregazioni per centri di responsabilità e per unità previsionali di base.

Il provvedimento legislativo di assestamento dovrà essere presentato al Parlamento entro il prossimo 30 giugno, secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della legge n. 468/1978.

Come per gli analoghi adempimenti degli anni precedenti, giova considerare che, pur se le proposte di assestamento dovranno riferirsi alle nuove unità previsionali, la concreta attività propositiva dovrà realizzarsi attraverso le schede-capitolo concernenti i singoli capitoli (unità elementari gestionali), che saranno riportati nelle unità previsionali per la decisione parlamentare e consentiranno la predisposizione degli allegati tecnici previsti dalla vigente normativa in materia.

Le variazioni da proporre a livello di ciascun capitolo dovranno riguardare distintamente:

a) la consistenza dei residui (Rs);

b) la previsione di competenza (Cp);

c) la previsione di cassa (Cs).

Le schede-capitolo da utilizzare, risultano predisposte in linea con l'attuale struttura del bilancio e in proposito si rinvia all'illustrazione che, al riguardo, viene riportata nella circolare sulle previsioni per l'anno 2000 e triennio 2000-2002.

2.1. Dal lato delle entrate, le previsioni di competenza e di cassa vanno riviste alla luce del quadro macro-economico di riferimento, tenendo conto della più recente evoluzione naturale del gettito di ciascuna entrata tributaria o contributiva in relazione alla natura del cespite. Le previsioni di cassa dovranno, in particolare, tenere conto degli eventuali scostamenti della consistenza effettiva dei residui rispetto alla consistenza presunta utilizzata in sede di formazione delle previsioni iniziali.

2.2. Per la formazione delle previsioni assestate di spesa, indicazioni diverse valgono per le autorizzazioni di competenza e per le autorizzazioni di cassa.

2.2.1. Per le autorizzazioni di competenza, ciascuna Amministrazione dovrà:

(a) verificare la congruità delle previsioni per le spese aventi natura obbligatoria, anche allo scopo di garantire il pieno e tempestivo versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, proponendo gli aggiustamenti del caso;

(b) verificare se gli stanziamenti dei singoli capitoli, in relazione all'andamento della spesa dei primi mesi dell'anno, possono essere ridotti; occorre comunque assicurare la insuperabilità delle previsioni originarie approvate con la legge di bilancio;

(c) per i capitoli ai quali si ritiene assolutamente indispensabile apportare variazioni in aumento degli stanziamenti iniziali, il criterio al quale dovranno strettamente attenersi le singole amministrazioni è che ogni proposta di aumento deve trovare compensazione in riduzioni di altri capitoli della stessa Amministrazione, della stessa natura. Ove tale obiettivo non possa essere realizzato, dovrà essere compilata una dettagliata «nota illustrativa» che valga a documentare adeguatamente le sopravvenute maggiori esigenze ai fini delle competenti determinazioni da assumere. È esclusa la possibilità di proporre aumenti nella spesa per acquisto di beni e servizi compensata con riduzioni di spese aventi natura obbligatoria (in particolare spese per il personale).

2.2.2. Per le autorizzazioni di cassa, la valutazione delle esigenze dovrà essere riferita sia al volume della massa spendibile (Competenza + Residui), sia all'andamento effettivo dei pagamenti nei primi mesi dell'anno, sia infine a specifiche valutazioni delle occorrenze per l'intero anno sui singoli capitoli. L'obiettivo che l'assestamento si propone è quello di pervenire a una riduzione delle autorizzazioni di cassa. Particolare attenzione dovrà essere posta ai capitoli recanti stanziamenti per «trasferimenti», i cui beneficiari detengono disponibilità liquide su conti di tesoreria o su contabilità speciali; per essi ciascuna amministrazione dovrà effettuare una specifica analisi diretta a ridurre le autorizzazioni di cassa finalizzate alla riduzione delle disponibilità sui conti di tesoreria.

2.3. Appare indispensabile che il comportamento propositivo di ciascuna amministrazione derivi da una approfondita e consapevole riconsiderazione di tutti gli stanziamenti di bilancio, in modo da evitare proposte che non siano state vagliate con severità. Pertanto, con l'assestamento delle previsioni 1999 — nel ribadire che non potranno essere assecondate mere richieste di maggiori stanziamenti — le amministrazioni non dovranno limitarsi a proporre variazioni di carattere compensativo, ma dovranno altresì attivarsi, previa un'attenta opera di monitoraggio delle spese, per segnalare le possibili riduzioni da apportare alle dotazioni di bilancio, sia di competenza che di cassa.

Una responsabile valutazione della reale congruità dei mezzi disponibili va effettuata per le spese per acquisto di beni e servizi e per i trasferimenti di risorse ad altri soggetti, che individuano aree dove potrebbero esistere sia pur limitati margini di discrezionalità; particolare attenzione dovrà essere data a trasferimenti discrezionali, spese di rappresentanza, spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre e simili, acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni, spese per studi e compensi per speciali incarichi.

In tale fase, deve essere adeguatamente considerata la possibilità di variazioni compensative di iniziativa delle amministrazioni introdotta dalla legge di riforma del bilancio e disciplinata con la circolare n. 81 del 7 novembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 25 novembre 1997): prima di procedere ad eventuali richieste di aumento degli stanziamenti per spese discrezionali, i titolari dei centri di responsabilità dovranno accertare che a tali esigenze non si possa far fronte mediante ricorso a variazioni compensative.

Un ulteriore supporto all'azione di contenimento delle spese discrezionali è offerto dalla possibilità di operare variazioni compensative previste dalle disposizioni di cui all'art. 23, commi 10 e 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999.

In sede di assestamento, le amministrazioni potranno, pertanto, richiedere incrementi delle dotazioni

per spese «discrezionali», nei sensi sopradescritti, soltanto previa comprovata impossibilità di utilizzo delle richiamate disposizioni.

3. Le variazioni da proporre per ciascun capitolo, distintamente per residui, competenza e cassa, dovranno essere riportate nelle medesime «schede-capitolo», utilizzate per le proposte di previsione relative all'anno 2000, che gli uffici centrali del bilancio ritireranno l'8 aprile 1999 presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato - Via XX Settembre n. 97, per il successivo inoltro alle amministrazioni competenti.

In dette «schede-capitolo» — oltre a numero, denominazione e previsione iniziale 1999 di ciascun capitolo — sono riportate le variazioni conosciute dal sistema informativo, in dipendenza di atti amministrativi, intervenute dal 1° gennaio c.a. alla data della stampa delle schede medesime.

Le amministrazioni dovranno far pervenire agli uffici centrali del bilancio entro il 30 aprile 1999 le richiamate «schede-capitolo», con le proposte di assestamento per competenza e cassa, integrate:

con le variazioni per atto amministrativo eventualmente intervenute successivamente alla stampa delle «schede-capitolo» o non esposte nelle schede stesse;

con le variazioni verificatesi nella consistenza dei residui sulla scorta del rendiconto 1998.

Gli stessi uffici centrali del bilancio avranno cura di inserire — contestualmente alle proposte di previsione per il 2000 — negli archivi del sistema dipartimentale dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio gli elementi relativi all'assestamento 1999, contenuti nelle predette «schede-capitolo», e trasmetteranno le schede stesse a questo Ministero entro il 15 maggio 1999.

Gli stessi adempimenti devono intendersi riferiti anche ai capitoli di entrata gestiti dalle singole amministrazioni.

Con l'occasione si precisa che le gli uffici centrali del bilancio potranno indicare nelle schede-capitolo le eventuali proposte di modifica dei riferimenti normativi, ai fini dell'aggiornamento del «Nomenclatore degli atti», il cui contenuto assume particolare rilievo a seguito delle nuove procedure sul mandato informatico.

In conclusione, si ricorda:

a) che i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato stabiliti con la legge finanziaria non possono essere elevati con il provvedimento legislativo di assestamento delle previsioni di bilancio;

b) che il saldo di cassa del bilancio dello Stato deve essere avvicinato al valore del saldo di cassa del settore statale che è fissato, in temimi di obiettivi per il 1999, in 53.800 miliardi.

È quindi indispensabile che ciascuna amministrazione adotti un comportamento costruttivo e consapevole, evitando proposte di aumenti non vagliati con severità e ricercando di contribuire all'azione in corso di stabilizzazione dei conti pubblici. Si invitano gli uffici centrali del bilancio a prestare la consueta massima collaborazione alle amministrazioni.

Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo.

Il Ministro: CIAMPI

99A2230

CIRCOLARE 22 marzo 1999, n. **18.**

Previsioni di bilancio per l'anno 2000 e per il triennio 2000-2002.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
A tutti i Ministeri
A tutte le amministrazioni autonome
A tutti gli uffici centrali del bilancio presso i Ministeri e le amministrazioni autonome
e, per conoscenza:
Alla Corte dei conti

PREMESSA.

Il 1998 è stato per il nostro Paese l'anno del consolidamento del processo di convergenza prefigurato a Maastricht, con l'avvio a pieno titolo della terza fase dell'Unione monetaria europea: l'avvenuto risanamento della finanza pubblica costituisce ormai elemento di stabilità del sistema - Paese, insieme alla conferma degli obiettivi in termini di tasso di inflazione, di tasso di interesse a lungo termine e di stabilità del cambio.

Al rapporto indebitamento netto-prodotto interno lordo, ampiamente al di sotto del 3 per cento (2,7%), si è aggiunta una flessione del rapporto debito - PIL di circa quattro punti e, per la prima volta dopo trent'anni, un avanzo corrente nel conto economico delle amministrazioni pubbliche.

Il processo di formazione del bilancio per il 2000 e per il triennio 2000-2002 non potrà che essere improntato alla prospettiva di ulteriore stabilizzazione dei conti pubblici, confermando l'impostazione rigorosa assunta negli ultimi anni nelle previsioni di bilancio, attraverso la attenta riconsiderazione degli interventi, in vista del nuovo documento programmatico.

1. *Gli obiettivi della politica di bilancio.*

Il bilancio programmatico dello Stato per il triennio 1999-2001 approvato dal Parlamento (allegato *E* alla legge 23 dicembre 1998, n. 454) indica i seguenti obiettivi per i due anni terminali del triennio considerato:

un calo di oltre un punto della pressione tributaria rispetto al 1999;

una crescita della spesa corrente (al netto di interessi, regolazioni debitorie, rimborsi I.V.A. e operazioni relative al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato) non superiore all'1 per cento, il che comporta una flessione dell'incidenza rispetto al PIL di oltre un punto;

una crescita della spesa in cicapitale intorno al 5 per cento medio;

una riduzione di un punto del saldo netto da finanziare.

2. *La formazione del bilancio a legislazione vigente.*

Da queste indicazioni di tipo generale, discendono alcune implicazioni per le singole categorie di spesa che qui si riassumono separatamente per le autorizzazioni di competenza e per le autorizzazioni di cassa.

2.1. Per quanto riguarda le *autorizzazioni di competenza*, le singole amministrazioni dovranno procedere a un riesame puntuale delle esigenze effettive, con particolare riguardo alla spesa relativamente flessibile o comunque non legislativamente predeterminata, individuando la spesa che potrebbe essere ridotta o eliminata senza apprezzabili conseguenze negative. Le previsioni a legislazione vigente non devono includere né nuovi interventi né ampliamento dell'offerta di servizi esistenti.

Per le *spese correnti* diverse dagli oneri per il personale e da quelle legislativamente predeterminate, la previsione per il 2000 dovrà essere mantenuta entro gli stessi valori indicati dalla legge di bilancio per il 1999; il rispetto ditale vincolo dovrà essere garantito per ciascun Ministero o amministrazione.

In particolare, vanno osservate le seguenti indicazioni:

a) particolare cura dovrà essere posta per le previsioni delle *spese di personale* e delle spese di *finanziamento della sanità*. Per le spese di personale dovrà essere prestata maggiore attenzione ai principi e ai criteri della programmazione del fabbisogno di personale, tenendo conto dei processi di razionalizzazione in atto connessi al decentramento delle funzioni e dei compiti attribuiti alle regioni e alle autonomie ed alla conseguente revisione delle strutture ministeriali, da definire con i decreti legislativi da emanare ai sensi della legge n. 59 del 1997. Tali indirizzi vanno connessi con le disposizioni vigenti, che prevedono la diminuzione programmata del personale (a fine 2000 il numero dei dipendenti in servizio dovrà risultare, per il complesso delle amministrazioni dello Stato, inferiore del 2,5 per cento rispetto al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1997) e specifici vincoli in materia di assunzioni.

Per le spese di finanziamento della sanità dovrà essere fornita precisa indicazione dei fabbisogni di finanziamento del sistema sanitario, mostrandone la coerenza con quanto risulterebbe dalla applicazione delle leggi vigenti;

b) per le altre spese per *trasferimenti* occorre innanzitutto separare rigorosamente quelle previste da disposizioni legislative da quelle che ne sono prive. Per le prime (spese previste da disposizioni legislative) l'iscrizione in bilancio è consentita soltanto se disposta da leggi organiche o particolari che si riferiscono direttamente al settore o ai settori d'intervento; l'autorizzazione legislativa, oltre che inserita in un provvedimento specifico, deve essere espressa, cioè individuata nei suoi elementi essenziali direttamente dalla legge (beneficiario, parametri di quantificazione, importo, ecc.).

Per le seconde (trasferimenti non determinati da specifiche autorizzazioni legislative) gli stanziamenti iscritti nel bilancio 1999 sono da sottoporre ad attenta e rigorosa analisi finalizzata alla loro eliminazione. In particolare, sono da eliminare tutte le erogazioni riferibili all'esercizio delle normali funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate;

c) per le spese di acquisto di beni e servizi per la *difesa nazionale* si applica lo stesso criterio di invarianza complessiva rispetto alla previsione iniziale 1999. La realizzazione di tale obiettivo potrà realizzarsi:

c.1) mediante una congrua diluizione temporale delle spese di ammodernamento e potenziamento, compatibile con la realizzazione dei nuovi programmi;

c.2) mediante una rigorosa e razionale applicazione dell'art. 1, commi da 96 a 118, della legge n. 662 del 1996, concernenti la ristrutturazione dello strumento militare;

c.3) mediante una efficace e responsabile applicazione delle nuove norme sul bilancio, che consentono variazioni compensative nell'ambito della medesima unità previsionale di base;

d) Per le *altre spese per acquisto di beni e servizi*, per le quali è richiesta l'invarianza degli stanziamenti rispetto al 1999, occorrerà limitare la previsione alle spese necessarie per assicurare il mantenimento del livello dei servizi, escludendo quelle volte al soddisfacimento di nuovi o maggiori bisogni.

Gli stanziamenti devono essere depurati dagli oneri non strettamente funzionali al conseguimento dei compiti istituzionali. La realizzazione dell'obiettivo dell'invarianza dovrà essere garantita anche da proposte che ciascuna amministrazione dovrà effettuare per le necessarie soppressioni di capitoli di bilancio e di programmi di spesa attraverso, se necessario, proposte di modifica o di abrogazione della vigente legislazione di sostegno.

Rientra in tale contesto l'esigenza di individuare, per ciascun oggetto di spesa, la quota in qualche modo «vincolata», corrispondente cioè ad obbligazioni verso terzi giuridicamente perfezionate aventi incidenza nel 2000. La ricognizione di tali spese è finalizzata a circoscrivere l'area non vincolata, sulla quale è direttamente attivabile la procedura delle variazioni compensative di competenza dei responsabili della gestione, secondo le linee innovative introdotte con la riforma. Di tale esigenza le amministrazioni sono state preavvertite opportunamente con la circolare telegrafica n. 116760 del 24 febbraio 1998.

2.2. Per le spese di *investimento* non definite nel quantum da specificate autorizzazioni legislative, le amministrazioni potranno proporre incrementi nel limite del cinque per cento rispetto al 1999.

2.3. Per quanto riguarda le *autorizzazioni di cassa*, particolare attenzione dovrà essere posta per i capitoli che comportano trasferimenti a enti tenuti al rispetto della normativa sulla tesoreria unica. L'entità delle relative autorizzazioni di cassa dovrà essere definita per il 2000 in modo che le disponibilità sui rispettivi conti di tesoreria si riducano progressivamente rispetto

ai valori attuali e risultino, al 31 dicembre 2000, inferiori al dieci per cento circa delle spese di bilancio di ciascun ente.

Fatte salve le esigenze aventi carattere di obbligatorietà e di indifferibilità le autorizzazioni complessive di cassa non potranno superare, per ciascuna amministrazione, le previsioni di competenza, al fine di assicurare una sempre più puntuale realizzazione del principio della corrispondenza tendenziale tra cassa e competenza già portato avanti negli ultimi anni.

2.4. In conclusione, ciascun centro di responsabilità amministrativa, individuato sulla base del bilancio per l'anno in corso ovvero dei provvedimenti di variazione che si prevede possano essere emanati nel 1999, potrà concretamente concorrere al contenimento delle dotazioni del bilancio 2000 sin dalla fase della proposta, attraverso una rigorosa selezione degli oneri di funzionamento non vincolati, tenendo ben presente che sarà possibile in corso d'anno operare per tali oneri compensazioni amministrative tra capitoli della stessa unità previsionale.

2.5. La previsione per il biennio successivo dovrà tener conto dell'esigenza di salvaguardare per il 2001 il livello di spesa previsto nel richiamato bilancio programmatico, limitando all'uno per cento la crescita delle spese non legislativamente predeterminate nel quantum; e per il 2002, di contenere l'incremento delle spese relativamente flessibili entro il due per cento.

2.6. La formazione del bilancio potrà utilmente avvalersi anche delle modifiche all'uopo predisposte negli elaborati di base per le nuove previsioni. Tali modifiche recepiscono le innovazioni recate dal provvedimento di riforma del bilancio.

Circa, infine, i criteri di formulazione delle previsioni e il calendario degli adempimenti, si rinvia all'unita nota tecnica.

*
* *

Si ringrazia per la collaborazione che le amministrazioni daranno e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo.

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

PREVISIONI DI BILANCIO PER L'ANNO 2000
E PER IL TRIENNIO 2000-2002

NOTA TECNICA E CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

N.B. — I direttori degli uffici centrali del bilancio, cui l'art. 28 della legge di contabilità di Stato demanda il compito di compilare gli schemi di previsione, sono invitati a prestare fattiva collaborazione per una puntuale applicazione delle presenti direttive.

1. CRITERI GENERALI PER L'IMPOSTAZIONE DELLE NUOVE PREVISIONI.

1.1. Per la concreta predisposizione di una manovra di bilancio coerente con gli obiettivi e le compatibilità precisate nel bilancio programmatico dello Stato per il triennio 1999-2001, il progetto di bilancio 2000 e il bilancio pluriennale 2000-2002 — ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 468 del 1978, come modificati dalla legge n. 94 del 1997 — devono essere redatti sulla base della legislazione vigente e quindi anche alla stregua delle implicazioni finanziarie recate da provvedimenti legislativi al momento intervenuti.

È appena il caso di evidenziare che è da considerare legislazione vigente anche la normativa recata dalla legge finanziaria 1999.

1.2. Le singole amministrazioni, nel formulare le proposte di spesa, dovranno procedere a una *revisione rigorosa* delle dotazioni di bilancio, con riferimento ai criteri prefigurati nella circolare.

Il rispetto delle direttive di contenimento delle spese correnti innanzi indicate, unitamente alla completa revisione dell'intero quadro contabile di ciascun capitolo, nell'ambito delle rispettive unità previsionali, segnerà il *limite complessivo massimo* delle assegnazioni di competenza di ogni amministrazione; eventuali maggiori necessità connesse a spese obbligatorie e inderogabili devono essere compensate per quanto possibile con la riduzione delle spese correnti a carattere discrezionale.

2. BILANCIO ANNUALE DI COMPETENZA.

L'impostazione del progetto di bilancio a legislazione vigente 2000-2002 si basa sull'attuale struttura del bilancio di previsione dello Stato, derivante dalla richiamata legge n. 94 del 1997, ormai consolidata.

La distinzione tra bilancio per la decisione parlamentare e bilancio per la gestione e la rendicontazione comporta che il progetto di bilancio sia articolato in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa.

A proposito dei criteri e parametri di formazione delle previsioni, poi, la nuova normativa (art. 4-*bis* della legge n. 468/1978 e art. 2 del decreto legislativo n. 279/1997) indica che gli stanziamenti vanno determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, per il periodo cui si riferisce il bilancio, tenuto conto degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali e dei programmi e progetti presentati da ciascuna amministrazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

La cennata attività propositiva, ormai consolidata sulla base delle esperienze degli ultimi anni, necessita di ulteriori affinamenti e perfezionamenti ai fini di un puntuale allineamento alle indicazioni normative fin dalla fase di proposta da parte dei dirigenti responsabili della gestione delle singole unità previsionali, alla stregua degli obiettivi e programmi nonché degli elementi da riportare nella nota preliminare cui si farà cenno in seguito.

Occorre in proposito ricordare che l'adempimento richiamato nell'art. 4-*bis* della legge n. 468/1978, introdotto dalla legge n. 94/1997, ha trovato attuazione con la nota direttiva, di carattere permanente, del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 1998 in materia di conservazione dei residui di stanziamento, in relazione allo tato di attuazione dei programmi in corso.

Come per i decorsi esercizi per la formulazione delle proposte operative per la costruzione del bilancio a legislazione vigente, dovranno essere utilizzate le consuete «schede-capitolo» appositamente predisposte dal sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2.1. SCHEDE-CAPITOLO.

Le schede-capitolo da utilizzare per le proposte di previsione — contestualmente a quelle per l'assestamento del bilancio 1999 — presentano alcune modifiche rispetto a quelle utilizzate per i decorsi esercizi. Ad ogni buon fine, la presente viene accluso un prototipo di scheda-capitolo della spesa.

In via preliminare, come per le previsioni dell'anno precedente, va tenuto presente che, pur se le proposte dovranno incentrarsi sulla individuazione degli obiettivi e dei programmi da perseguire da ciascuna amministrazione con riferimento alle unità previsionali, la concreta attività propositiva viene posta in essere mediante le schede-capitolo concernenti i singoli capitoli (unità elementari gestionali), che consentiranno riassunzioni nelle unità previsionali per la decisione parlamentare e nel contempo la predisposizione degli allegati tecnici previsti dalla vigente normativa in materia.

Per le spese, i riquadri delle schede-capitolo che evidenziano le caratteristiche del piano di formazione (competenza) e del piano di gestione (competenza-residui accertati/presunti — massa spendibile — cassa) si presentano simili al passato.

La principale innovazione riguarda la circostanza che a partire dall'anno 2000 la gestione potrà essere condotta per «articoli», sicché la scheda capitolo si potrà sviluppare in più pagine a seconda del numero degli articoli sui quali si svolge la gestione del capitolo.

In sostanza, la scheda capitolo (pagina 1) riguarderà la situazione complessiva e riassuntiva del capitolo; vi saranno poi successive pagine per quanti saranno gli articoli in gestione.

L'introduzione dell'articolazione di alcuni capitoli rappresenterà, altresì, un valido strumento per introdurre la nuova classificazione economica di adeguamento di quella attuale ai criteri della classificazione adottati in contabilità nazionale (SEC 95).

La cennata nuova classificazione economica, ancora in via di definizione, e la conseguente articolazione di alcuni capitoli, saranno introdotte a cura del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in sede di revisione delle proposte formulate dalle amministrazioni.

Le altre novità introdotte nelle nuove schede-capitolo possono riassumersi come segue:

in apposito campo indicato come «classificazione in bilancio» viene evidenziata l'«unità di voto» corrispondente all'unità previsionale, oggetto dell'approvazione parlamentare, nel cui ambito è collocato il capitolo;

l'ampio riquadro posto al centro della scheda capitolo è riservato alle funzioni-obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto dell'attività amministrativa. La nuova classificazione funzionale delle spese per funzioni-obiettivo, dopo l'esperienza dell'esercizio 1999, si sviluppa nel predetto riquadro su 4 livelli: divisioni, gruppi, classi e missioni istituzionali (funzioni-obiettivo). A tale riguardo è prevista la possibilità per ciascun capitolo di riportare fino a un massimo di dieci missioni istituzionali (funzioni-obiettivo) per ciascuna scheda. Giova avvertire che la percentuale dello stanziamento da riferire al livello minimo della predetta classificazione deve essere esposta senza decimali, ferma restando la percentuale complessiva da riferire al cento per cento;

per quanto riguarda le proposte in termini di cassa, occorre precisare che nella scheda vanno formulate quelle da riferire a tutto il capitolo sia per l'assestamento, che per le previsioni 2000; dovrà poi farsi riferimento all'intera massa spendibile (competenza più residui).

2.1.1. La configurazione delle spese aventi «carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale» è richiesta, com'è noto, in relazione all'art. 2, comma 4-*quater,* della legge n. 468/1978, come modificato dalla legge n. 94 del 1997, ed è volta a pervenire ad una esatta individuazione delle previsioni di spesa giuridicamente obbligatorie, sulle quali non potrà esercitarsi il potere compensativo discrezionale della dirigenza.

Da ciò consegue che la configurazione giuridica delle suddette spese e le rispettive aree influenzerà la responsabilizzazione delle funzioni dirigenziali, tenuto conto che l'area delle spese discrezionali risulterà ampia in ragione inversa alla delimitazione dell'area delle spese giuridicamente obbligatorie.

Prescindendo quindi dagli oneri determinati in via diretta o indiretta dalla legge, la ricognizione dovrà riguardare le spese classificate «fabbisogno» (FB); correlativamente, i capitoli interessati, nell'ambito di ciascuna unità previsionale, andranno opportunamente considerati e nel riquadro contrassegnato con la dicitura «natura della spesa», le amministrazioni riporteranno la quota percentuale relativa ad obbligazioni giuridicamente perfezionate che verrà a costituire la parte in un certo senso consolidata delle previsioni.

Ove non venisse riempito nel predetto riquadro l'apposito campo, significherà che tutta la spesa (lo stanziamento del capitolo) non ha carattere giuridicamente obbligatorio.

2.1.2. Tra le modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 1997 alla legge n. 468 del 1978, rilevano quelle concernenti i commi 5, 6 e 6-*bis* dell'art. 2 che afferiscono a elementi informativi da fornire al Parlamento in ordine ad aspetti che sinteticamente possono indicarsi come «regionalizzazione della spesa statale».

È da ricordare che il comma 5 prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenti al Parlamento una relazione, allegata al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformità della normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza, nell'ammontare totale e suddiviso per regioni.

I commi 6 e 6-*bis,* poi, prevedono la predisposizione di appositi allegati a ciascuno stato di previsione della spesa, dove esporre per unità previsionali di base, rispettivamente, le risorse destinate alle aree previste dal comma 5, relativamente alle spese correnti per il personale in attività di servizio e per trasferimenti, nonché per tutte le spese in conto capitale, con esclusione delle erogazioni per finalità non produttive; nonché le risorse destinate alle singole realtà regionali distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.

I dati relativi ai cennati adempimenti potranno essere tratti dalle indicazioni che le amministrazioni dovranno riportare su apposite schede che verranno inviate a parte per la specifica rilevazione della «regionalizzazione della spesa statale».

Tali schede recheranno l'indicazione dell'amministrazione interessata, del centro di responsabilità amministrativa e del capitolo con la relativa collocazione nella pertinente unità previsionale di base.

Espliciteranno poi lo stanziamento complessivo di competenza e la parte relativa alle aree depresse nonché la quota non ripartita.

Le amministrazioni avranno quindi cura di indicare nella parte prospettica gli importi da riferire — distintamente per ciascuna regione — alle prescrizioni di cui al citato comma 6-*bis,* alle aree depresse, alle aree di cui al decreto-legge n. 148/1993 convertito nella legge n. 236/1993 nonché alle aree montane, con distinta evidenziazione della quota ripartita e della quota ripartibile già programmata o da programmare. Nel caso di risorse ripartite o ripartibili già programmate, all'indicazione quantitativa dovrà accompagnarsi una sintetica indicazione degli interventi previsti.

Nel mantenere l'analoga impostazione sperimentale già attuata per l'anno 1999, i dati relativi dovranno riguardare le sole spese d'investimento e quindi le riserve destinate alle regioni o alle aree di cui al comma 5 riguarderanno solo i capitoli compresi nelle unità previsionali allocate sotto le «spese in conto capitale».

Le schede relative alla regionalizzazione della spesa statale, di cui un prototipo viene accluso alla presente nota tecnica, verranno messe a disposizione delle amministrazioni una volta che le proposte di previsioni per l'anno finanziario 2000 saranno state sottoposte a revisione da parte di questo Dicastero e quindi comunicate alle amministrazioni ai fini della predisposizione della nota preliminare di cui al successivo punto 5.7.

In tal modo le amministrazioni saranno in grado di compilare anche le schede in questione alla stregua degli stanziamenti che verranno definiti.

Nel caso di capitoli, riconducibili al punto precedente, che costituiscono «fondi da ripartire», l'indicazione della ripartizione per regioni va effettuata solo se questa risulta possibile in sede di formulazione delle proposte di previsione.

2.1.3. Per le entrate, le proposte per le previsioni 2000 dovranno essere formulate attraverso le schede-capitolo prodotte dal sistema informativo, le quali tengono conto ovviamente della struttura del bilancio dello Stato introdotta dalla legge n. 94 del 1997 e risultano in sintonia con le correlative schede per le spese, illustrate nel precedente punto 2.1.

2.2. CRITERI DI DEFINIZIONE DELLE PROPOSTE DI SPESA

2.2.1. Dovendosi costruire il bilancio sulla base del criterio della legislazione vigente, si ricorda che per gli stanziamenti la cui quantificazione annua è pecificamente demandata alla legge finanziaria, l'importo da considerare per l'anno 2000 deve essere quello autorizzato per tale anno con la Tabella *C* della legge finanziaria 1999.

Le proposte dovranno essere riportate nelle «schede-capitolo» che evidenziano, tra l'altro, i limiti risultanti da fattori legislativi predeterminati.

Per le autorizzazioni di spesa intervenute successivamente alla predisposizione del bilancio pluriennale 1999-2001 — non ancora recepite nelle «schede-capitolo» e per le quali la copertura risulta reperita a carico dei «fondi speciali», con riduzioni di spesa o con maggiori entrate — dovrà essere fornita distinta dimostrazione in apposite note a corredo dei rispettivi capitoli.

Per quanto, in particolare, attiene alle spese pluriennali, la quota dell'anno 2000 da assumere nei pertinenti capitoli dovrà corrispondere a quella indicata nella Tabella *F* della legge finanziaria 1999.

È importante segnalare che per le leggi di spesa pluriennali, approvate dopo la presentazione del bilancio 1999-2001, nel bilancio di previsione 2000 potrà essere iscritto, come quota annuale di spesa di quelle leggi, lo stesso stanziamento determinato per l'anno 1999 dalle leggi medesime, sempre che tali leggi non dispongano diversamente.

2.2.2. La rappresentata esigenza di riconsiderare analiticamente tutte le dotazioni di bilancio di natura corrente, nello spirito della profonda revisione degli obiettivi e delle esigenze sottesi al metodo della riconsiderazione globale di ogni stanziamento, — essendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa incrementale — deve essere soddisfatta, relativamente alle spese discrezionali, mediante l'analisi e la valutazione delle spese di ciascuna dotazione del bilancio 1999, non soltanto attraverso una migliore e più razionale programmazione, ma anche sopprimendo o riducendo erogazioni che in taluni casi sono incompatibili con l'attuale condizione della finanza pubblica, mentre in altri casi possono essere evitate con il razionale utilizzo delle capacità professionali e tecniche del personale delle stesse amministrazioni.

A tale fine, le «schede capitolo» messe a disposizione delle amministrazioni rispecchiano l'esigenza della profonda riconsiderazione degli stanziamenti; pertanto — come per i decorsi anni — per le spese non predeterminate legislativamente, non viene esposta alcuna ipotesi di previsione per il 2000. In virtù del cennato criterio, le note giustificative degli stanziamenti proposti, da redarre su fogli da allegare alle schede stesse, dovranno consentire l'individuazione delle intere occorrenze necessarie all'assolvimento dei compiti demandati nei limiti del livello dei servizi in essere, escludendo le eventuali occorrenze volte al soddisfacimento di nuove o maggiori esigenze.

In questa linea è da perseguire il contenimento delle spese per missioni all'interno ed all'estero del personale; la riduzione delle dotazioni per la partecipazione a convegni, congressi, mostre, conferenze, ecc.; l'eliminazione o almeno un significativo ridimensionamento delle spese per speciali incarichi, studi, indagini, rilevazioni, nonché degli oneri per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni; le spese per l'acquisto di riviste e giornali; le spese per manutenzioni, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto; le spese telefoniche; ogni altra spesa suscettibile di essere eliminata o ridotta.

A tal fine, giova richiamare la norma precedente nella legge n. 94 del 1997 di riforma del bilancio dello Stato, cui in precedenza si è fatto cenno, la quale offre, ove del caso, la possibilità di operare variazioni compensative tra capitoli rientranti nella medesima unità previsionale di base, con decreti del Ministro competente.

Un'analisi altrettanto accurata deve essere condotta nel comparto delle spese di ufficio, di acquisto beni e materiali, forniture, utenze varie, ecc. e in quelle che le amministrazioni potranno effettuare con i fondi disponibili sui propri bilanci.

In questa opera di riconsiderazione delle dotazioni complessive, una analisi particolarmente rigorosa è richiesta per le Amministrazioni che gestiscono importanti e peculiari funzioni dello Stato (Polizia di Stato, Difesa, Guardia di finanza, Servizi antincendi, Corpo forestale, Servizi penitenziari) e che concentrano nel funzionamento notevoli spese per acquisto di beni e servizi. Pur nella essenzialità e indispensabilità dei relativi oneri, esistono margini di contenimento legati alla programmazione delle varie spese e forniture, non dimenticando, fra l'altro, che alcuni di questi servizi beneficiano di stanaziamenti straordinari recati da leggi di «potenziamento».

2.2.3. Per quanto riguarda la spesa in conto capitale, nel confermare la linea tenuta nei decorsi esercizi, si avverte che saranno giudicate inammissibili proposte di conferma degli stessi volumi di spesa 1999, relativamente ai capitoli che presentino consistenti residui, specie «di stanziamento» o che sottendono erogazione che si allocano in conti correnti di tesoreria o contabilità speciali che registrino ampie disponibilità. A tale riguardo si rinvia a quanto rappresentato, per casi del genere, al successivo punto 3 relativo al bilancio annuale di cassa, nonché ai criteri indicati nell'art. 2 del citato decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Ai fini di una compiuta valutazione delle occorrenze per le spese di investimento, poi, in armonia con il dettato dell'art. 4-*bis* della legge n. 468 del 1978, in precedenza richiamato, verranno tenuti in debita considerazione i residui di stanziamento solo con riferimento all'effettivo stato di attuazione dei programmi in corso afferenti alle spese di cui trattasi.

2.3. Criteri di definizione delle proposte di entrata.

Le previsioni delle entrate tributarie sovranno essere formulate sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione del gettito e delle variabili macroeconomie cui tale gettito è collegato, nonché delle eventuali modifiche normative intervenute in materia.

Le ipotesi adottate circa l'evoluzione delle diverse basi imponibili dovranno in ogni caso essere dettagliatamente specificate in apposita nota illustrativa redatta dai competenti uffici del Ministero delle finanze da inviare contestualmente alle proposte.

Al fine di consentire l'esatta determinazione degli oneri relativi alle regolazioni contabili dei tributi riscossi direttamente dalle regioni, appare necessario che detta nota contenga anche l'indicazione della quota complessivamente riferibile a introiti da versare direttamente presso le tesorerie delle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna e delle regioni a statuto ordinario, da regolare successivamente in bilancio mediante mandati commutabili di entrata.

Per le entrate non tributarie la valutazione dovrà avere riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun cespite.

3. BILANCIO ANNUALE DI CASSA.

Appare doveroso, innanzitutto, richiamare l'attenzione sulla rilevanza che in questi ultimi anni hanno assunto le previsioni in termini di cassa, in sintonia con l'intendimento che ha guidato il legislatore (articoli 1 e 2 della legge n. 468/1978) nella considerazione che l'autorizzazione di cassa assegnata comporta riflessi anche sul livello del fabbisogno statale.

Le più recenti misure poste in essere con le previsioni di bilancio degli ultimi anni si sono allineate a tale posizione ed hanno costituito uno degli aspetti più significativi delle manovre di finanza pubblica.

Per ciascun capitolo di bilancio, le amministrazioni in indirizzo dovranno indicare la previsione di cassa, indistintamente per competenza e residui, ciè per l'intera massa acquisibile o spendibile.

In particolare, dovranno essere considerate con attenzione le autorizzazioni di cassa che danno luogo a pagamenti a favore di enti e organismi tenuti al rispetto della disciplina della tesoreria unica, ovvero, titolari di conti correnti di tesoreria o di contabilità speciali, sui quali vengono accreditati i pagamenti di bilancio.

In tali casi, le proposte delle amministrazioni dovranno considerare un livello di autorizzazioni di cassa compatibile con l'obiettivo di ridurre le giacenze anomale dei conti di tesoreria o delle contabilità speciali interessate, alla data del 31 dicembre 2000, entro il limite massimo del 10 per cento della spesa dell'ente o organismo interessato.

In via generale, poi, le amministrazioni avranno cura di verificare la possibilità di formulare le proposte in termini di cassa non superiori a quelle formulate in termini di competenza.

4. BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA A LEGISLAZIONE VIGENTE.

4.1. Spese.

Le previsioni di spesa per il 2001 e per il 2002 dovranno essere effettuate sulla scorta dei seguenti criteri:

a) per le spese predeterminate legislativamente, la loro proiezione dovrà essere effettuata, per il 2001, secondo quanto indicato nella tabella *F* della legge finanziaria 1999. Per le leggi di spesa pubblicate dopo la presentazione del bilancio pluriennale 1999-2001, nei casi in cui la legge stessa non quantifichi gli stanziamenti annuali, dovrà essere considerato per il 2001 e per il 2002 uno stanziamento non superiore a quello iscritto nell'anno 2000.

Per le spese il cui scaglionamento si protrae nell'anno 2003 e successivi, dovrà essere individuata l'ulteriore somma ancora da iscrivere, ponendo in evidenza, in apposite note, le somme riferite ad anni precedenti e non ancora iscritte;

b) gli stanziamenti la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, per ciascuno degli anni 2001 e 2002 dovranno essere gli stessi previsti nella tabella *C* allegata alla legge finanziaria 1999;

c) per gli oneri inderogabili, i quali, com'è noto, pur discendendo direttamente dalla legge, non sono da questa predeterminati e si quantificano in modo automatico attraverso meccanismi e parametri desumibili dalle norme stesse, la proiezione dovrà svilupparsi tenendo conto di tali meccanismi;

d) per le spese a carattere discrezionale, vale a dire per gli oneri non vincolati ad alcuna precisa quantificazione legislativa, gli stanziamenti per gli anni 2001 e 2002 non potranno superare, a livello complessivo, un incremento dell'1 per cento e del 2 per cento.

I bozzoni rimessi alle amministrazioni per la formulazione delle proposte per il bilancio triennale 2000-2002 non recheranno alcuna ipotesi di stanziamento.

4.2. Entrate.

Per quanto concerne le entrate, la proiezione delle previsioni a legislazione vigente, formulate per il 2000, dovrà essere effettuata, come si è già detto, sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione delle variabili macroeconomiche cui tale gettito è collegato.

Le ipotesi adottate circa l'evoluzione delle diverse basi imponibili dei cespiti tributari dovranno in ogni caso essere dettagliatamente specificate nella citata apposita nota illustrativa da redigere dai competenti uffici del Ministero delle finanze e da trasmettere contestualmente all'invio delle proposte.

5. ADEMPIMENTI PARTICOLARI.

5.1. Eliminazione dei residui.

5.1.1. *Attivi.* Ai fini della eliminazione dei residui attivi e delle relative azioni che in proposito devono espletare le amministrazioni competenti per i diversi cespiti, si richiama, come tutti gli anni, l'attenzione sulla necessità di una puntuale applicazione degli articoli da 263 a 268 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato.

In particolare, dovranno essere assunte le dovute iniziative amministrative in merito ad eventuali residui relativi a partite in contenzioso risultate definite attraverso le richieste di condono e ai cosiddetti «buoni di sgravio e tolleranze».

Mentre appare necessario procedere alla integrale cancellazione dei residui concernenti partite definite attraverso il condono, si sottolinea l'opportunità di eliminare anche quelli relativi a buoni di sgravio e tolleranze rilasciati in relazione a partite che appaiono spesso, per i motivi più vari, sostanzialmente inesigibili.

5.1.2. *Passivi.* Per i residui passivi, va tenuta presente la perenzione amministrativa, nei termini in cui essa risulta disciplinata dall'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526. Inoltre appare opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che tale istituto va applicato esclusivamente a residui passivi originati da impegni assunti a norma dell'art. 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini della quantificazione in via previsionale del fondo di cui all'art. 8 della legge n. 468 del 1978, le amministrazioni, per il tramite dei coesistenti uffici centrali del bilancio, dovranno segnalare le somme relative a residui perenti di conto capitale che a loro giudizio si prevede dovranno essere reiscritte nel corso della gestione 2000.

Quanto ai residui di stanziamento, la legge di riforma ha demandato ad una valutazione di merito da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in sede di formazione del bilancio di previsione, la loro conservabilità in relazione allo stato di attuazione dei programmi e progetti; le relative procedure sono state definite con la già cennata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, anticipandone la quantificazione nella idonea sede del rendiconto.

5.2. Particolari adempimenti del Ministero della difesa.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della legge 4 ottobre 1988, n. 436, allo stato di previsione del Ministero della difesa dovrà essere unito apposito allegato, da sottoporre al Parlamento, relativo ai piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento dei programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali.

Inoltre, ai fini del controllo del Parlamento sulle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali, dovranno essere predisposte — secondo l'analisi prevista dal comma 5 del medesimo art. 1 della citata legge n. 436 del 1988 — apposite relazioni illustrative, da allegare al detto stato di previsione, sulla complessiva spesa del personale in servizio permanente, su quello in ferma di leva o volontario, nonché sullo stato di attuazione dei programmi concernenti spese di ammodernamento, rinnovamento e ricerca scientifica.

5.3. Spese di personale.

La corretta applicazione della disciplina di programmazione del fabbisogno di personale introdotta dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 modificata ed integrata dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dovrà rientrare tra gli obiettivi prioritari delle amministrazioni, nel perseguimento delle finalità di contenimento della spesa indicate dalle predette disposizioni.

Si ricorda, infatti, che a seguito delle recenti innovazioni normative citate, per la generalità delle amministrazioni dello Stato è prevista, alla data del 31 dicembre 1999, una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Un'ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento dovrà essere assicurata per l'anno 2000, anch'essa con riferimento alle unità in servizio al 31 dicembre 1997.

È disposto, inoltre, che una percentuale non inferiore al 25 per cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro.

Gli illustrati obiettivi di riduzione, ancorché da realizzare nell'ambito complessivo del settore statale, dovranno necessariamente orientare i comportamenti delle singole amministrazioni, ai fini della determinazione del fabbisogno di personale sulla base delle effettive esigenze operative, adottando preventivamente ogni idonea iniziativa per una congrua riallocazione delle risorse umane già disponibili anche in considerazione del processo attuativo della legge n. 59 del 1997.

Per sostenere e migliorare qualitativamente la sequenza programmatoria, rendendo più agevoli le funzioni decisionali, appare auspicabile la definizione di adeguati strumenti di supporto, alla stregua di quelli già operanti presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, allo scopo di poter efficacemente monitorare e valutare la consistenza del personale e delle relative spese nelle varie fasi gestionali.

Con successiva circolare saranno forniti, come nei precedenti anni, i modelli di rilevazione e le relative istruzioni per la previsione del fabbisogno di personale e il relativo costo, tenendo conto che nel 2000 saranno applicati a regime i benefici contrattuali del biennio 1998-1999 e continueranno a trovare applicazione per il personale non contrattualizzato gli incrementi automatici della retribuzione previsti dalla normativa vigente.

Con la documentazione a corredo delle richieste e nelle note preliminari, le amministrazioni avranno cura di esporre la previsione di retribuzione media per i dipendenti in servizio, inclusiva degli effetti dell'applicazione dei nuovi contratti, confrontata con la retribuzione media prevista per il 1999 e quella di consuntivo per il 1998.

Le amministrazioni indicheranno, altresì, la previsione del numero medio dei dipendenti nel corso del 2000, il numero dei dipendenti al 31 dicembre 1998, il numero delle cessazioni e delle nuove assunzioni previste nel corso del 1999, il numero dei dipendenti al 31 dicembre 1999, nonché il numero dei dipendenti previsti al 31 dicembre 2000.

5.4. Allegato relativo alle spese per la ricerca scientifica e tecnologica.

Allo scopo di porre in evidenza le spese destinate alla ricerca scientifica e tecnologica, agli stati di previsione dei singoli Ministeri dovrà essere unito apposito allegato. Considerata l'importanza di tale documento ai fini dell'individuazione e della quantificazione delle *risorse finanziarie destinate dallo Stato alla ricerca scientifica e tecnologica*, si confermano le istruzioni impartite in passato.

5.5. Allegati relativi alle risorse destinate alle regioni.

Come già evidenziato al precedente punto 2.1.2 i commi 6 e 6-*bis* dell'art. 2 della legge n. 468 del 1978 prevedono che ciascuno stato di previsione sia corredato di un apposito allegato dove vengono esposte, per unità previsionali di base le risorse destinate alle aree previste dal comma 5 della medesima legge n. 468 e alle singole realtà regionali.

I dati utilizzati per la costruzione dei predetti allegati, verranno ricavati automaticamente dalle indicazioni che, al riguardo, dovranno essere fornite dalle amministrazioni tramite le specifiche schede-capitolo sulla regionalizzazione.

Si invitano, quindi, le amministrazioni stesse a porre la massima cura, al fine di consentire le rilevazioni previste dalla richiamata normativa da trasfondere negli allegati di cui sopra.

Corre poi l'obbligo di avvertire che le schede relative alla regionalizzazione della spesa, richiamate al precedente punto 2.1.2 dovranno essere integrate con specifiche note informative sui programmi e progetti finanziati. Qualora la regionalizzazione risultasse ancora in via di programmazione, essa potrà essere effettuata alla stregua di criteri semplici e più possibile lineari, basata anche sulla ripartizione effettuata negli anni passati.

Le amministrazioni interessate dovranno altresì acquisire presso gli enti interessati da finanziamenti a titolo di trasferimento (ANAS, Ente Ferrovie, ecc.) i dati necessari a regionalizzare lo stanziamento del pertinente capitolo di spesa.

5.6. ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE.

Insieme alle proposte di previsione, ciascuna amministrazione dovrà far avere anche lo schema degli articoli relativi al proprio stato di previsione, da inserire nel disegno di legge di approvazione del bilancio tenendo presente che non possono essere prese in considerazione proposte di norme che non risultino coerenti con la natura di detta legge.

5.7. NOTE PRELIMINARI DEGLI STATI DI PREVISIONE.

Ciascuno stato di previsione dovrà essere illustrato da una «nota preliminare» ed integrato da un allegato tecnico che risponda alle prescrizioni della legge di riforma, per cui «nelle note preliminali della spesa sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale che presenta tassi di variazione significativamente diversi da quello indicato per le spese correnti nel documento di programmazione economico-finanziaria deliberato dal Parlamento» (art. 2, comma 4-*quater*, della legge n. 468 del 1978, introdotto dalla legge n. 94 del 1997).

Nelle note preliminari della spesa sono altresì riportati gli obiettivi che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, con l'indicazione delle eventuali assunzioni di personale programmate nel corso dell'esercizio e degli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati. Nell'allegato tecnico sono indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con il rinvio alle relative disposizioni legislative, nonché i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione.

Si rileva, inoltre, l'esigenza di correlare gli obiettivi ai centri di responsabilità e, nell'ambito di ciascuno di essi, è necessario fornire sintetiche informazioni per ogni intervento (considerando in modo unitario quelli eventualmente ripartiti tra parte corrente e capitale) evidenziando l'oggetto, i principali meccanismi normativi e le caratteristiche strutturali. Appare opportuno indicare a questo livello, anziché nell'allegato tecnico, le informazioni relative «ai tempi di esecuzione dei programmi e progetti». È opportuno in particolare specificare se l'intervento consiste in un mero trasferimento o se la struttura impegna nella sua realizzazione risorse proprie (interventi diretti o misti). In quest'ultimo caso deve essere esplicitata la quota parte dell'unità «funzionamento» che viene utilizzàta per la sua gestione (quota di personale, di beni e servizi e informatica).

La valutazione dei risultati deve essere evidenziata mediante l'esposizione di indicatori finanziari relativi all'ultimo triennio: rapporto tra massa spendibile ed impegni, rapporto tra massa spendibile e pagamenti (considerando nel caso di utilizzazione di conti della tesoreria la loro effettiva movimentazione), il livello delle economie e delle perenzioni. Gli indicatori finanziari possono essere integrati, se possibile, con indicatori fisici, relativi allo specifico intervento. Per le unità di intervento diretto o misto va evidenziato anche il rapporto tra massa spendibile, imepegni e pagamenti con le spese di personale, di beni e servizi e di informatica utilizzate.

Per l'unità «funzionamento» relativa a ciascun centro di responsabilità deve essere evidenziata la ripartizione percentuale, distinguendo tra spese di personale, beni e servizi ed informatica, tra i vari inteventi e la quota residua, relativa al funzionamento generale della struttura.

Nella nota preliminare dello stato di previsione dell'entrata sono specificamente illustrati i criteri per la previsione delle entrate relative alle principali imposte e tasse e, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente, nonché, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, gli effetti connessi alle disposizioni normative introdotte nell'esercizio recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

La nota preliminare di ciascun stato di previsione espone, inoltre, in apposito allegato, le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese per ciascun degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

Le note preliminari devono essere inoltrate al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio, entro il *30 giugno 1999.*

5.8. ELENCHI DA ALLEGATO ALLA TABELLA N. 3 (TESORO).

Gli uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni centrali sono invitate a segnalare, nel testo conclusivo delle previsioni, i capitoli da includere negli elenchi allegati allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica concernenti:

spese obbligatorie e d'ordine (Elenco n. 1);

capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 12, comma 1, della legge n. 468, del 1978 (Elenco n. 2);

capitoli per i quali è concessa al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la facoltà di cui all'art. 12, comma 2, della legge n. 468 del 1978 (Elenco n. 3).

5.9. NOMENCLATURE DEGLI ATTI.

Tenuto conto della notevole rilevanza che vanno assumento i riferimenti normativi sottostanti ai capitoli nell'ambito delle rispettive unità previsionali, in relazione al decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, si conferma la necessità di procedere, ove occorra, all'aggiornamento del «Nomenclatore degli atti».

Ciò risulta ancora più indispensabile, tenuto conto che le leggi di spesa assumono rilevanza, ai fini gestionali, per l'emissione dei mandati informatici.

6. CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI.

Le proposte di previsione — contestualmente, come viene specificato nell'apposita circolare, alle proposte per l'assestamento del bilancio 1999 — andranno riportate nelle più volte richiamate «schede-capitolo» per il bilancio annuale di competenza e di cassa 2000 e nelle schede per il bilancio pluriennale 2000-2002: dette schede nei termini precisati al punto 2.1.1 dovranno essere ritirate a cura degli uffici centrali del bilancio — per il successivo inoltro alle competenti amministrazioni — l'*8 aprile 1999* presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'informazione della contabilità di Stato - Via XX Settembre n. 97.

Le richiamate «schede-capitolo», debitamente compilate, dovranno essere restituite ai coesistenti uffici centrali del bilancio inderogabilmente entro il *30 aprile 1999.*

I medesimi uffici centrali, avranno cura di provvedere ad inserire negli archivi del sistema dipartimentale dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio, gli elementi previsionali contenuti nelle più volte richiamate «schede-capitolo» *entro il 12 maggio 1999.*

Completato l'inserimento dei dati potranno essere richieste all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio - Divisione III, le stampe delle proposte di bilancio 2000 da sottoporre ai competenti consigli di amministrazione per gli adempimenti di pertinenza.

Per i capitoli di entarta in gestione alle singole amministrazioni si dovranno seguire le stesse procedure previste per le spese.

Infine, le proposte di previsione di competenza e di cassa per l'anno 2000 e di sola competenza per il bilancio pluriennale 2000-2002, nonché tutti gli elaborati di corredo previsti dalla presente circolare dovranno pervenire allo scrivente *entro il 15 maggio 1999.*

S.I.R.G.S.

STATO DI PREVISIONE

CENTRO DI RESPONSABILITA'

ST.PR.	APP.	E/S	NUMERO
GESTIONE			
FORMAZIONE			

ATTRIBUTI CAPITOLO DI GESTIONE

TIT.	CODIFICA ECONOMICA CAT.	CE2	CE3	RAG.	FONDO	T.C.R. LETT.C	LETT.R	T.O.A.	ELENCHI				

NATURA DELLA SPESA

DENOMINAZIONE RIDOTTA DEL CAPITOLO

CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO

ATTRIBUTI CAPITOLO DI FORMAZIONE

TIT.	CAT.	TIPO SPESA	RAG.	FONDO	T.C.R.		T.O.A.	ELENCHI				

NATURA DELLA SPESA

DENOMINAZIONE RIDOTTA DEL CAPITOLO

CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO

FUNZIONI OBIETTIVO

LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	DESCRIZIONE	%	% ABS	% DLS

LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	DESCRIZIONE	%	% ABS	% DLS

	(1) LEGGE BILANCIO	VARIAZIONI (2) ATTI AMMINISTRATIVI	+/-	(3) ASSESTAMENTO	+/-	BILANCIO ASSESTATO (4 = 1 + 2 + 3)	VARIAZIONI (5 = 6 - 4)	+/-	(6) PREVISIONI
COMPETENZA									
RESIDUI (ACCERTATI/PRESUNTI)									
MASSA SPENDIBILE									
CASSA									

QUADRO ANALITICO PIANI DI FORMAZIONE

CARATTERISTICHE PIANO DI FORMAZIONE									

N.B.: TUTTI GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

NOTE A TERGO ☐

FUNZIONARIO RESPONSABILE: ______

ALLEGATO 1 - SOMME DESTINATE ALLE REGIONI - ARTICOLO 2 L. 468/78 COMMA 5,6 E 6 BIS

STATO DI PREVISIONE

CENTRO DI RESPONSABILITA'

REGIONE	COMMA 6 BIS			AREE DEPRESSE			AREE DI CUI AL DL 148/93 - L 236/93			AREE MONTANE		
	QUOTA RIPARTITA	QUOTA RIPARTIBILE		QUOTA RIPARTITA	QUOTA RIPARTIBILE		QUOTA RIPARTITA	QUOTA RIPARTIBILE		QUOTA RIPARTITA	QUOTA RIPARTIBILE	
		PROGRAMMATA	DA PROGRAMMARE		PROGRAMMATA	DA PROGRAMMARE		PROGRAMMATA	DA PROGRAMMARE		PROGRAMMATA	DA PROGRAMMARE
ABRUZZO												
BASILICATA												
CALABRIA												
CAMPANIA												
EMILIA ROMAGNA												
FRIULI V. GIULIA												
LAZIO												
LIGURIA												
LOMBARDIA												
MARCHE												
MOLISE												
PIEMONTE												
PUGLIA												
SARDEGNA												
SICILIA												
TOSCANA												
TRENTINO ALTO A.												
UMBRIA												
VALLE D'AOSTA												
VENETO												
	QUOTA RIPARTIBILE DA PROGR.			QUOTA RIPARTIBILE DA PROGR.			QUOTA RIPARTIBILE DA PROGR.			QUOTA RIPARTIBILE DA PROGR.		

(in migliaia di lire)

99A2231

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 15 marzo 1999, n. **21/99.**

Contributi per iniziative di promozione e sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge n. 59/1992.

Alle direzioni regionali del lavoro
Alle direzioni provinciali del lavoro
e, per conoscenza:
Al Gabinetto del Ministro
Alla segreteria particolare del Ministro
Alle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato
Alle Direzioni generali - Divisione I
All'Ufficio centrale orientamento e formazione professionale - Divisione I
Al Servizio controllo interno (SECIN)
Alle prefetture
Alle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo

Ai fini dell'applicazione dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed in relazione al decreto ministeriale 19 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 23 gennaio 1999, di indirizzo e programmazione, si specificano di seguito gli adempimenti che dovranno essere eseguiti e la documentazione da presentare da parte degli interessati per poter essere ammessi alla selezione ai fini dell'erogazione del contributo.

I progetti dovranno essere presentati da enti cooperativi che abbiano depositato almeno un bilancio di esercizio, che non siano aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e che siano tenuti al versamento del contributo in oggetto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Detti progetti dovranno mirare alla promozione di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione ed essere diretti all'innovazione tecnologica ed all'incremento dell'occupazione, nello spirito dell'articolo 11 della legge in argomento.

Carattere prioritario rivestono i progetti:

da realizzare nelle zone geografiche indicate negli obiettivi comunitari e del Mezzogiorno, nonché in quelle dove sono in vigore i patti territoriali e/o i contratti d'area; tale requisito deve essere specificato nella domanda di contributo;

che associno donne, giovani e lavoratori in difficoltà di inserimento al lavoro;

che abbiano come obiettivo primario la costituzione di nuove imprese cooperative e l'assistenza alle stesse nella fase di avvio.

Potranno essere presentati progetti per interventi sperimentali da attuare presso le scuole superiori e le università per divulgare la conoscenza dell'imprenditorialità cooperativa.

Onde consentire ad un ampio numero di soggetti l'accesso al contributo in questione e nell'intento di favorire la diffusione dei principi cooperativi, è riconosciuto un criterio prioritario, nella valutazione, comparativa ai progetti presentati da enti cooperativi che negli ultimi due esercizi non hanno usufruito del contributo in oggetto a meno che il progetto non sia finalizzato in via prioritaria alla costituzione di nuove imprese cooperative e alla assistenza alle stesse nella fase di avvio.

Il contributo sulla spesa globale per la realizzazione del progetto, di durata non superiore a dodici mesi, non potrà eccedere l'importo massimo di lire 300.000.000, pari ad euro 154.937,07 comprensivo di I.V.A.

Sono esclusi dal contributo i costi concernenti l'acquisto di macchinari ed altre immobilizzazioni, nonché gli oneri relativi al personale non impegnato direttamente nell'esecuzione del progetto. Sono, pertanto, ammissibili gli oneri relativi al personale direttamente coinvolto, nel limite dell'attività strettamente necessaria alla realizzazione del progetto e specificatamente indicati nel preventivo di spesa.

I costi relativi al personale addetto ad attività formative — eventualmente previste nel progetto — dovranno essere parametrati a quelli stabiliti dalle singole regioni per l'espletamento di attività formative di competenza.

È motivo di esclusione dal contributo la concessione di altro finanziamento o contributo pubblico o la presentazione di richiesta di finanziamento o contributo ad altra amministrazione per la realizzazione dello stesso progetto.

Non è consentito l'affidamento a terzi della realizzazione del progetto, o di parti dello stesso, eventualmente ammesso al contributo.

Gli enti interessati dovranno inoltrare, in plico chiuso con l'indicazione «circolare n. 21/99, del 15 marzo 1999», al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione III, vicolo d'Aste, 12 - 00159 Roma, apposita domanda di contributo redatta in carta da bollo.

La mancata redazione in carta legale comporterà l'inammissibilità della domanda medesima, tranne i casi in cui l'esenzione è espressamente prevista dalla vigente normativa.

La predetta domanda, compilata secondo l'unito schema (allegato 1), dovrà essere corredata da una dettagliata relazione che illustri:

il progetto;

le finalità;

le modalità di attuazione;

il preventivo analitico delle spese articolato tra le varie voci;

ogni altra informazione utile ai fini della valutazione (allegato 2).

Dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti numerati progressivamente:

1) copia dell'atto costitutivo;

2) copia dello statuto sociale vigente;

3) copia dell'ultimo bilancio depositato, munito di timbro o corredato da nota comprovante l'avvenuto deposito presso la competente camera di commercio, con allegate le relazioni del collegio sindacale e consiglio di amministrazione redatte in conformità dell'articolo 2 della legge n. 59/1992;

4) copia del verbale dell'ultima ispezione alla quale è stato sottoposto l'ente o, in mancanza, dichiarazione rilasciata dalla competente direzione provinciale del lavoro, attestante la non ancora avvenuta attività ispettiva;

5) copia della ricevuta attestante il pagamento del contributo obbligatorio per la vigilanza;

6) copia della ricevuta attestante il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio nei casi in cui tale versamento sia dovuto;

7) certificazione dell'iscrizione nel registro prefettizio rilasciata in data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*;

8) elenco nominativo, sottoscritto dal legale rappresentante, degli amministratori, dei sindaci e degli eventuali direttori in carica;

9) dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia redatta ai sensi della normativa vigente per i singoli componenti del consiglio di amministrazione da cui risulti l'assenza di carichi penali pendenti;

10) elenco, sottoscritto dal legale rappresentante, di tutta la documentazione allegata.

Le domande dovranno pervenire, complete di tutta la documentazione richiesta in duplice copia, entro e non oltre quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*; potranno essere inoltrate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno o mediante consegna diretta. Farà fede del rispetto del termine sopra indicato il timbro postale comprovante la data di spedizione ovvero, nel caso di consegna diretta, il protocollo apposto dalla direzione generale della cooperazione, Divisione III.

Non saranno prese in considerazione, ai fini della concessione del contributo, le domande pervenute fuori termine o che non risultano complete della documentazione richiesta; in quest'ultimo caso non è consentita l'eventuale regolarizzazione successivamente al suindicato termine di scadenza.

I progetti saranno sottoposti all'esame di un apposito nucleo che formulerà una graduatoria di merito — nel limite delle disponibilità finanziarie — sulla base dei sotto elencati elementi di valutazione:

valutazione complessiva del progetto:

articolazione progettuale (completezza, chiarezza, coerenza interna, ecc.);

innovatività dell'intervento progettuale;

tipologia delle attività;

congruità dei costi;

percentuale dei costi direttamente assunti dall'ente.

Valutazione analitica del progetto:

motivazioni;

obiettivi;

indicatori per la verifica dei risultati;

area di intervento;

destinatari;

metodologia;

contenuti;

requisiti professionali dei soci, dei dipendenti e degli eventuali collaboratori impegnati nelle attività progettuali.

Rilevanza sociale del progetto:

ricaduta occupazionale;

creazione ed avvio di nuove imprese cooperative;

creazione di sinergie tra imprese cooperative;

promozione e diffusione della cultura cooperativa;

raccordo con le politiche socio-economiche del territorio;

promozione di partenariati e di reti cooperative.

La domanda di contributo ed i relativi allegati potranno essere presentati in lire o in euro. Per le domande espresse in euro, la conversione in lire sarà fatta secondo le norme vigenti in materia di conversione ed arrotondamento.

L'opzione, per l'euro, sarà irreversibile nel senso che successivamente ogni comunicazione tra l'amministrazione concedente e il richiedente avverrà in tale denominazione. L'opzione per le lire non impedirà viceversa in una fase successiva della procedura di optare per l'euro. L'opzione per l'euro potrà essere esercitata comunque prima del completamento della procedura di liquidazione del saldo della somma dovuta.

Il Ministero si riserva di procedere al monitoraggio dei progetti cui è stato erogato il contributo ed alla successiva verifica della ricaduta sul mercato del lavoro dei risultati degli stessi.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana anche in attuazione delle norme contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

Tenuto conto della particolare importanza che i contributi di cui all'art. 11 della legge n. 59/1992 rivestono nel quadro della promozione e dello sviluppo del movimento cooperativo, si pregano i destinatari della presente circolare di dare la massima diffusione e pubblicità alle disposizioni in essa contenute.

Il direttore generale della cooperazione
DI IORIO

Allegato n. 1/LIRE

Fac simile di domanda (in bollo salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa).

Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale della cooperazione
Divisione III
Vicolo d'Aste, 12
00159 R O M A

OGGETTO. Richiesta contributo ai sensi dell'art. 11, comma 6, legge n. 59/92.-

Il sottoscritto ______________________legale rappresentante della cooperativa (o consorzio) ______________________ con sede legale in ______________________Via ______________________
Cap __________ Provincia ______________ tel. __________ Fax __________
con sede amministrativa in ______________ Via ______________
Cap _______ Provincia______________

CHIEDE

a codesto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la concessione del contributo finanziario, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge n. 59/92,
di **LIRE** __________________ (______________________________)
per la realizzazione del progetto

____

____

illustrato nella relazione allegata e la cui esecuzione è prevista ______________
(indicare l'area di intervento, specificando se la stessa ricade in quelle previste al punto a) della circolare).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'Ente non è aderente ad alcuna Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e che è tenuto al versamento del contributo di cui all'articolo 11, comma 6, della legge n. 59/92, al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Dichiara, inoltre, di non aver usufruito di altro finanziamento o contributo pubblico per la realizzazione del progetto presentato né di aver inoltrato richiesta di

finanziamento o contributo ad altra Amministrazione per la realizzazione dello stesso.

Si allega la seguente documentazione in duplice copia, numerata progressivamente:

1. copia dell'atto costitutivo;
2. copia dello statuto sociale vigente;
3. copia dell'ultimo bilancio depositato – munito di timbro o corredato da nota comprovanti l'avvenuto deposito presso la competente Camera di commercio - con allegate le relazioni del Collegio sindacale e del Consiglio di Amministrazione redatte in conformità dell'articolo 2 della legge n. 59/92;
4. copia del verbale dell'ultima ispezione alla quale è stato sottoposto l'ente o, in mancanza, dichiarazione rilasciata dalla competente Direzione provinciale del Lavoro, attestante la non ancora avvenuta attività ispettiva;
5. copia della ricevuta attestante il versamento del contributo obbligatorio per la vigilanza;
6. copia della ricevuta attestante il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio nei casi in cui tale versamento sia dovuto;
7. certificato dell'iscrizione nel Registro prefettizio rilasciata in data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare sulla Gazzetta Ufficiale;
8. elenco nominativo – sottoscritto dal legale rappresentante – degli amministratori e degli eventuali direttori in carica;
9. dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia, redatta ai sensi della normativa vigente, per ogni singolo componente del consiglio di Amministrazione da cui risulti l'assenza di carichi penali pendenti;
10. elenco, sottoscritto dal legale rappresentante, della documentazione allegata.

Numero degli allegati ....

Firma del legale rappresentante

Allegato n. 1/EURO

Fac simile di domanda (in bollo salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa)

Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale della cooperazione
Divisione III
Vicolo d'Aste, 12
00159 ROMA

OGGETTO. Richiesta contributo ai sensi dell'art. 11, comma 6, legge n. 59/92.-

Il sottoscritto ____________________ legale rappresentante della cooperativa (o consorzio) ____________________ con sede legale in ____________________ Via ____________________
Cap __________ Provincia __________ tel. __________ Fax __________
con sede amministrativa in ____________________ Via ____________________
Cap ________ Provincia ____________

CHIEDE

a codesto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la concessione del contributo finanziario, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge n. 59/92,
di EURO ____________ (______________________________)
per la realizzazione del progetto

____

____

illustrato nella relazione allegata e la cui esecuzione è prevista ____________ (indicare l'area di intervento, specificando se la stessa ricade in quelle previste al punto a) della circolare).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'Ente non è aderente ad alcuna Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e che è tenuto al versamento del contributo di cui all'articolo 11, comma 6, della legge n. 59/92, al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Dichiara, inoltre, di non aver usufruito di altro finanziamento o contributo pubblico per la realizzazione del progetto presentato né di aver inoltrato richiesta di

finanziamento o contributo ad altra Amministrazione per la realizzazione dello stesso.

Si allega la seguente documentazione in duplice copia, numerata progressivamente:

1. copia dell'atto costitutivo;
2. copia dello statuto sociale vigente;
3. copia dell'ultimo bilancio depositato – munito di timbro o corredato da nota comprovanti l'avvenuto deposito presso la competente Camera di commercio - con allegate le relazioni del Collegio sindacale e del Consiglio di Amministrazione redatte in conformità dell'articolo 2 della legge n. 59/92;
4. copia del verbale dell'ultima ispezione alla quale è stato sottoposto l'ente o, in mancanza, dichiarazione rilasciata dalla competente Direzione provinciale del Lavoro, attestante la non ancora avvenuta attività ispettiva;
5. copia della ricevuta attestante il versamento del contributo obbligatorio per la vigilanza;
6. copia della ricevuta attestante il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio nei casi in cui tale versamento sia dovuto;
7. certificato dell'iscrizione nel Registro prefettizio rilasciata in data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare sulla Gazzetta Ufficiale;
8. elenco nominativo – sottoscritto dal legale rappresentante – degli amministratori e degli eventuali direttori in carica;
9. dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia, redatta ai sensi della normativa vigente, per ogni singolo componente del consiglio di Amministrazione da cui risulti l'assenza di carichi penali pendenti;
10. elenco, sottoscritto dal legale rappresentante, della documentazione allegata.

Numero degli allegati ....

Firma del legale rappresentante

Allegato n. 2/LIRE

SCHEMA – TIPO DI FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO

Specificare se il progetto è regionale o multiregionale indicando con precisione l'area, o le aree, dove il progetto verrà effettivamente realizzato e se la stessa, o le stesse, ricade, o ricadono, in quelle previste dal punto *a)* della circolare.

1 – INFORMAZIONI SULL'ENTE PROPONENTE

1.1. *Estremi dell'Ente proponente*

Denominazione ....
Natura giuridica ....
Indirizzo ....
C.A.P. .... Città ....Prov. ....
Tel. ....Fax ....

1.2. *Referente*

Rappresentante legale ....
Persona da contattare ....

1.3. *Dati fiscali dell'Ente*

Codice fiscale ....
Partita I.V.A. ....

1.4. *Coordinate bancarie dell'Ente proponente*

Banca ....
Cod. ABI .... CAB ....c/c ....
Indirizzo Banca ....

1.5. *relazione sulle attività già svolte dall'Ente proponente, in particolare su quelle attinenti alle tematiche del progetto*

....
....
....
....
....

2 – ELEMENTI DESCRITTIVI DEL PROGETTO

2.1. Motivazioni ed obiettivi

2.2. Area geografica in cui si svolge il progetto (con la precisazione di cui al punto *a)* della circolare

2.3. Durata del progetto ed articolazioni (fasi)

2.4. Tipologia dello/degli interventi

2.5. Descrizione dell'attività progettuale

2.6. Persone coinvolte e professionalità delle stesse

2.7. Destinatari del progetto

2.8. Modalità di attuazione

2.9. Sede della struttura operativa del progetto

2.10. Ulteriori informazioni ritenute utili

2.11. Indicatori per la verifica dei risultati attesi

2.12. Preventivo analitico delle spese (indicando per le attività formative, eventualmente previste, il parametro di riferimento regionale come indicato nella circolare)

2.13. Costo complessivo del progetto

I.V.A. .... LIRE ....

Allegato n. 2/EURO

SCHEMA – TIPO DI FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO

Specificare se il progetto è regionale o multiregionale indicando con precisione l'area, o le aree, dove il progetto verrà effettivamente realizzato e se la stessa, o le stesse, ricade, o ricadono, in quelle previste dal punto *a)* della circolare.

1 – INFORMAZIONI SULL'ENTE PROPONENTE

1.6. *Estremi dell'Ente proponente*

Denominazione ....
Natura giuridica ....
Indirizzo ....
C.A.P. .... Città ....Prov. ....
Tel. ....Fax ....

1.7. *Referente*

Rappresentante legale ....
Persona da contattare ....

1.8. *Dati fiscali dell'Ente*

Codice fiscale ....
Partita I.V.A. ....

1.9. *Coordinate bancarie dell'Ente proponente*

Banca ....
Cod. ABI .... CAB ....c/c ....
Indirizzo Banca ....

1.10. *relazione sulle attività già svolte dall'Ente proponente, in particolare su quelle attinenti alle tematiche del progetto*

....
....
....
....
....

2 – ELEMENTI DESCRITTIVI DEL PROGETTO

2.14. Motivazioni ed obiettivi

2.15. Area geografica in cui si svolge il progetto (con la precisazione di cui al punto *a)* della circolare

2.16. Durata del progetto ed articolazioni (fasi)

2.17. Tipologia dello/degli interventi

2.18. Descrizione dell'attività progettuale

2.19. Persone coinvolte e professionalità delle stesse

2.20. Destinatari del progetto

2.21. Modalità di attuazione

2.22. Sede della struttura operativa del progetto

2.23. Ulteriori informazioni ritenute utili

2.24. Indicatori per la verifica dei risultati attesi

2.25. Preventivo analitico delle spese (indicando per le attività formative, eventualmente previste, il parametro di riferimento regionale come indicato nella circolare)

2.26. Costo complessivo del progetto

I.V.A. .... EURO...

99A2197

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proroga dell'incarico del commissario straordinario dell'Ente autonomo acquedotto pugliese

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 1999, vistato dal Ministero del tesoro e della programmazione economica - Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 marzo 1999, al n. 98/I, il termine dell'incarico di commissario straordinario dell'Ente autonomo acquedotto pugliese, affidato all'avv. Lorenzo Pallesi, è stato prorogato di ulteriori sei mesi.

99A2232

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 marzo 1999

Dollaro USA	1,0928
Yen giapponese	128,60
Dracma greca	325,00
Corona danese	7,4314
Corona svedese	8,9695
Sterlina	0,66530
Corona norvegese	8,4480
Corona ceca	38,583
Lira cipriota	0,57971
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,11
Zloty polacco	4,3521
Tallero sloveno	190,8219
Franco svizzero	1,5908
Dollaro canadese	1,6470
Dollaro australiano	1,7094
Dollaro neozelandese	2,0301
Rand sudafricano	6,7918

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A2288

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca dell'autorizzazione a gestire un magazzino generale alla S.r.l. Magazzini generali della Valtellina, in Morbegno

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1999 alla «S.r.l. Magazzini generali della Valtellina» con sede in Morbegno (Sondrio), via G.B. Martinelli, 5 è stata revocata l'autorizzazione a gestire un magazzino generale.

99A2185

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.25929-XV.J(1457) del 10 marzo 1999, gli artifici pirotecnici denominati:

B 12002 (D.F. Api rosse 12,5 cm);

B 12003 (D.F. Crisantemo viola con tre tuoni 12,5 cm);

B 12004 (D.F. Crisantemo Glitter verde cambia Peonia Argento 12,5 cm);

B 12005 (D.F. Api verdi 12,5 cm);

B 12010 (D.F. Salice d'oro 12,5 cm),

che la S.r.l. R. Riedlinger intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce i/e Co - Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.25928-XV.J(1440) del 10 marzo 1999, gli artifici pirotecnici denominati:

B 11001 (D.F. Pioggia d'oro 10 cm);

B 11002 (D.F. Crisantemo viola 10 cm);

B 11005 (D.F. Peonia Argento 10 cm),

che la S.r.l. R. Riedlinger intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce i/e Co - Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.28524-XV.J(1870) del 10 marzo 1999, gli artifici pirotecnici qui di seguito denominati, che la S.n.c. Fireworks Sud di Giovanni Lipori & C. intende importare dalla Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quinta categoria, gruppo C dell'allegato «A» al regolamento di eseczuione del citato testo unico:

FST 6236 Magical shots, 10 balls (D.F. FS 503), prodotto dalla ditta Inter-Oriental Fireworks Ltd. (Liuyang);

FS 0530B Twitter glitter (D.F. FS 906), prodotto dalla ditta Inter-Oriental Fireworks Ltd. (Liuyang);

FS 0445 (D.F. FS 701), prodotto dalla ditta Foshan Native Produce Import & Esport (Gungdong).

99A2255

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di alcune società cooperative

Con deliberazione n. 241 del 29 gennaio 1999 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le seguenti società cooperative:

1) «Co.Ri.Ed. soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 20 gennaio 1993 per rogito notaio dott. Riccardo Petrosso di Udine;

2) «Irene soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 5 dicembre 1994 per rogito notaio dott.ssa Paola Clarich di Trieste;

3) «Jaweh Jireh soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 22 settembre 1993 per rogito notaio dott. Duilio Gruner di Trieste;

4) «Casoni Quarantia soc. coop. a r.l.», con sede in Staranzano (Gorizia), costituita il 21 gennaio 1987 per rogito notaio dott. Albano Delfabro di Monfalcone (Gorizia);

5) «Gym Progress soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 5 aprile 1990 per rogito notaio dott. Livio Vecchioni di Trieste;

6) «Promotion soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 3 giugno 1985 per rogito notaio dott. Guglielmo Orzan di Gradisca d'Isonzo (Gorizia).

99A2186

UNIVERSITÀ DI VERONA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 19 marzo 1999 con la quale è stata verificata la copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della legge n. 449/1997; ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia - corso di laurea in economia bancaria, di questa Università è vacante un posto di professore di ruolo di seconda fascia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico disciplinare: P01E (Econometria) - disciplina: Economia politica (sett. P01E).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda, corredata di stato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l'università di appartenenza.

99A2233

ISTITUTO UNIVERSITARIO «SUOR ORSOLA BENINCASA» DI NAPOLI

Comunicato relativo al decreto rettorale 31 ottobre 1998 concernente «Modificazioni allo statuto dell'Istituto»

Il decreto rettorale 31 ottobre 1998 concernente «Modificazioni allo statuto dell'Istituto», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 18 dicembre 1998 alla pag. 56 nei punti 9), 10), 11), 12) e 13) dove è scritto: «indirizzo dei paesaggistici e ambientali», si deve rettificare in: «indirizzo dei beni paesaggistici ed ambientali».

99A2234

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, recante: «Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1998).

Nella «Tabella *A*» allegata al decreto legislativo citato in epigrafe, alla pag. 40, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* al «Quadro A», sotto l'intestazione «Posto di funzione», al settimo rigo, dove è scritto:

«Primo consigliere o console aggiunto presso consolato generale di prima classe ...»,

leggasi:

«Primo consigliere o console *generale* aggiunto presso consolato generale di prima classe ...».

99A2223

Comunicato relativo all'estratto del Ministero della sanità recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Ibiamox"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1999).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato alla pag. 43, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* al secondo capoverso, dove è scritto: «... via Tucidide n. *156*, ...», leggasi: «... via Tucidide, n. *56*, ...».

Al terzo capoverso della medesima pagina, dove è scritto: «... flacone di polvere per sciroppo estemporaneo *10* ml (250 mg/5 ml) ...», leggasi: «... flacone di polvere per sciroppo estemporaneo *100* ml 250 mg/5 ml) ...».

99A2235

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	508.000
- semestrale	L.	289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	416.000
- semestrale	L.	231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	115.500
- semestrale	L.	69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	107.000
- semestrale	L.	70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	273.000
- semestrale	L.	150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	106.000
- semestrale	L.	68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	267.000
- semestrale	L.	145.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	1.097.000
- semestrale	L.	593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	982.000
- semestrale	L.	520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035